GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N. 89 — Torino, 14 Aprile 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 APRILE 1863

(*Vedi il Decreto Reale N. 1174 inserito nella Gazzetta del 2 corrente aprile, N. 79*)

REGOLAMENTO

Del servizio militare ed amministrativo a terra per la Marina.

TITOLO I. — *Doveri ed attribuzioni del personale.*

CAPO I. — *Del Comandante in capo di dipartimento.*

Art. 1. Al comando di ciascun dipartimento marittimo è preposto un Ufficiale Ammiraglio il quale prende il titolo di *Comandante in capo.*

Il Comandante in capo di dipartimento è nominato con R. Decreto sulla proposta del Ministro della Marina.

Esso risiede nel capo-luogo del dipartimento.

Art. 2. Il Comandante in capo di dipartimento dipende immediatamente dal Ministro della Marina.

Il solo Comandante in capo, tra tutte le autorità marittime di un dipartimento, può tenere corrispondenza diretta col Ministro, eccettuati però:

a) Il Commissario generale per quella parte di servizio che sarà specificata nelle attribuzioni di questo Ufficiale;

b) I Presidenti dei Consigli amministrativi dei Corpi e degli stabilimenti militari marittimi per quanto concerne l'amministrazione pecuniaria del Corpo o dello stabilimento rispettivo;

c) Gli Ammiragli senza destinazione di ufficio.

Art. 3. I Comandanti in capo dei tre dipartimenti marittimi sono indipendenti l'uno dall'altro nello esercizio delle rispettive funzioni.

Essi non hanno rapporto alcuno tra di loro, tranne per ciò che riguarda i movimenti dall'uno all'altro dipartimento di personale e di materiale ordinati dal Ministro e le reciproche partecipazioni necessarie al servizio.

Le disposizioni militari, l'esecuzione delle quali richiegga l'azione di più dipartimenti, sono dai Comandanti in capo trattate per mezzo del Ministero, e non direttamente tra di loro.

Art. 4. Fra i Comandanti in capo di dipartimento e i Comandanti in capo di un'armata, squadra o divisione navale, le reciproche relazioni hanno luogo nel modo istesso che all'articolo precedente è prescritto per i Comandanti in capo di dipartimento.

Art. 5. Il Comandante in capo di dipartimento nei suoi rapporti ufficiali colle Autorità militari, politiche e municipali del dipartimento, porrà mente di procedere nel modo che possa tornare più giovevole al servizio dello Stato.

Art. 6. Il Comandante in capo ha la direzione superiore di tutti i servizi e di tutti gli stabilimenti marittimi del suo dipartimento, comprese le capitanerie dei porti in esso esistenti.

Art. 7. I Capi di ogni servizio marittimo nel dipartimento dipendono dal Comandante in capo, cui debbono rivolgersi per tutto quanto si riferisce al servizio a loro affidato.

Art. 8. Gli individui tutti, a qualsiasi Corpo od Amministrazione marittima del dipartimento appartengano, sono sottoposti agli ordini del Comandante in capo, eccettuati gli Ufficiali ammiragli senza destinazione, i quali dipendono direttamente dal Ministro.

Art. 9. Le truppe dell'Esercito, a qualunque Arma appartengano, quando prestino servizio sulle navi dello Stato, negli stabilimenti marittimi, nelle batterie, od in altro qualsiasi luogo dipendente dalla Marina, od in esso siano solamente stanziate, o di passaggio entrano nella giurisdizione del Comandante in capo del dipartimento, e dipendono dal suo superiore comando.

Art. 10. Il Comandante in capo ha la direzione di tutti i bastimenti ascritti al dipartimento i quali non facciano parte di una armata, squadra o divisione navale, oppure che per la natura della loro missione non siano con ordine apposito del Ministro, stati messi fuori della sua dipendenza per ciò che riguarda l'adempimento della missione medesima.

Art. 11. Il Comandante in capo ha autorità militare sul bastimento dello Stato ascritto ad altro dipartimento che venga a stanziare nelle acque della sua giurisdizione.

Non potrà però mutarne le istruzioni o la destinazione, salvo il caso previsto all'articolo 34.

Art. 12. Il Comandante in capo ha la presidenza del Comitato dipartimentale della Marina, della Commissione per le proposte di avanzamento e di quella per la compilazione dei fogli caratteristici, come dalle Leggi e dai Regolamenti relativi.

Art. 13. È responsabile delle istruzioni, della disciplina e dell'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in vigore per parte del personale addetto al dipartimento o che si trova nel medesimo.

Invigila affinchè per tutte le parti del servizio sia negli stabilimenti, che sulle navi dello Stato ascritte al dipartimento, abbiano piena esecuzione le Leggi e i Regolamenti speciali che le riguardano.

Art. 14. Il Comandante in capo ordina tutti i lavori di raddobbo ordinario e di conservazione delle navi ascritte al dipartimento, come pure le nuove costruzioni e le demolizioni dei galleggianti (barche, pontoni, ecc.), pel servizio degli arsenali, ed adempie ad ogni altro incarico che gli è dato dal Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Art. 15. Soprantende allo adempimento degli ordini ministeriali riguardanti alle nuove costruzioni, ed ai grandi raddobbi, compresi quelli dei bastimenti che appartengono ad altro dipartimento.

Art. 16. Autentica e trasmette al Ministero le richieste per riparazioni ai fabbricati della Marina militare che gli pervengono dai Capi di servizio a lui sottoposti.

Art. 17. Al Comandante in capo di dipartimento è affidata la sicurezza e la difesa dei porti e delle coste rispettive per ciò che riguarda la parte marittima della difesa.

Art. 18. Il Comandante in capo non può concedere permesso di visitare gli arsenali e gli altri stabilimenti marittimi, che ai Membri del Parlamento, agli Ufficiali militari nazionali in uniforme, e a quelle persone che debbano avere negli stabilimenti anzidetti frequenti relazioni di servizio, quali sarebbero i fornitori della Marina, ecc. In ogni altro caso è riservata al Ministro la facoltà di concedere simili permissioni.

Art. 19. Ritenuto che la destinazione dei Comandanti dei legni dello Stato e degli Ufficiali in secondo dei bastimenti comandati da un Ufficiale superiore, come pure la formazione degli Stati Maggiori di armata, squadra o divisione navale, spetta al Ministro, il Comandante in capo di dipartimento destina di autorità sua, giusta però le tabelle di armamento, tutti gli altri Ufficiali di qualsiasi categoria da lui dipendenti, che debbono far parte dello Stato Maggiore dei bastimenti del dipartimento, e provvede alle surrogazioni ed ai cambiamenti che possono occorrere, con obbligo di partecipare immediatamente al Ministro ogni disposizione data.

Destina inoltre a tenore dei Regolamenti gli Ufficiali cui sono assegnati particolari incarichi a terra, quelli eccettuati che hanno ad essere nominati per Decreto Regio, o per disposizione ministeriale, per i quali rassegna le sue proposte al Ministro.

Art. 20. Per la nomina dello Stato Maggiore delle navi, le quali abbiano a compiere qualche speciale missione di guerra, di istruzione, o scientifica, il Comandante in capo di dipartimento deve rivolgersi al Ministro, il quale determina il numero degli Ufficiali, e ne fa la scelta dal personale di tutti i dipartimenti.

Art. 21. Il Comandante in capo raduna presso di sè, almeno una volta al mese, gli Ufficiali tutti dei Corpi della Marina, ed approfitta di tali riunioni per interrogarli sulle diverse parti del servizio allo scopo di accertarsi personalmente di ogni circostanza relativa al servizio medesimo.

Art. 22. Ad esso spetta di fare le proposte per le promozioni straordinarie e per le ricompense delle quali stimasse meritevole qualche Ufficiale od Impiegato da lui dipendente, uniformandosi sempre alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti.

Art. 23. Sono di autorità del Comandante in capo di dipartimento le promozioni della bassa forza dei Corpi della Regia Marina, giusta sempre il prescritto dei Regolamenti.

Le promozioni straordinarie per ricompense di merito ad individui di bassa forza sono riservate al Ministro sulla proposta dei Comandanti in capo di dipartimento.

Art. 24. I fogli di congedo assoluto della bassa forza debbono avere il *visto* del Comandante in capo di dipartimento.

Art. 25. I passaggi di Corpo degli individui di bassa forza sono approvati dal Comandante in capo di dipartimento, il quale ne dà partecipazione al Ministro.

Qualora ai suddetti passaggi fosse necessario l'assentimento dei Comandanti in capo di due dipartimenti, o dipendessero dall'approvazione di altro dicastero, la domanda relativa è trasmessa al Ministro.

Art. 26. È riservata al Comandante in capo di dipartimento l'approvazione delle nomine degli operai esterni al lavoro negli arsenali e nei cantieri, sulla proposta del Capo di servizio competente, e secondo le disposizioni del già citato Regolamento per la contabilità del materiale.

Art. 27. È obbligo del Comandante in capo di punire le mancanze degli Ufficiali e degli altri individui da lui dipendenti, giusta i Regolamenti in vigore.

Fa procedere per i reati a mente di quanto è prescritto nel Codice penale marittimo.

Art. 28. Le ordinarie permissioni di assenza limitata ai confini del Regno, agli Ufficiali ed Impiegati della Marina presenti a terra, sono accordate dal rispettivo Comandante in capo di dipartimento, che è sempre tenuto a darne avviso al Ministro.

La concessione di permissioni di assenza agli Ufficiali imbarcati è riservata al Ministro sulla proposta del competente Comandante in capo di dipartimento, o di armata, squadra o divisione navale.

È pure riservata al Ministro la concessione di permissioni di assenza straordinarie e delle licenze di recarsi all'estero, sulla proposta motivata del Comandante in capo di dipartimento.

Art. 29. Cessando di vivere un Capo di servizio che dipenda immediatamente dal Comandante in capo, questo provvede acciò siano resi alla salma gli onori dovuti al grado dello estinto.

Art. 30. Il Comandante in capo soprantende all'armamento delle navi che per ordine del Ministro avvenga nel suo dipartimento.

Di propria autorità ordina gli armamenti che per impreveduto occorrenze fossero necessari, dandone però immediatamente avviso al Ministro.

In questo caso la nomina del Comandante di bordo è provvisoria e subordinata alla conferma per parte del Ministro.

Art. 31. Rende informato il Ministro della necessità di addivenire al disarmamento di quelle navi alle quali occorressero raddobbi, o che bisognasse per una causa qualunque surrogare con altre navi nel servizio ad esse assegnato.

Art. 32. Esercita una particolare vigilanza affinchè tutti i bastimenti disarmati abbiano nei depositi in perfetto stato la completa dotazione loro, per modo che se ne fosse ordinato l'armamento possa questo eseguirsi colla maggior sollecitudine.

Art. 33. Giusta gli ordini del Ministro, il Comandante in capo di dipartimento dà le istruzioni ai Comandanti di quelle navi che per disposizione ministeriale non furono sottratte alla sua autorità.

Art. 34. Il Comandante in capo di dipartimento ha facoltà di affidare ai Comandanti dei bastimenti armati, che trovansi nelle acque del suo dipartimento ed a quelli da lui dipendenti stanziati nei porti o rade di altro dipartimento, quelle urgenti missioni che non potessero essere differite senza grave nocumento allo Stato.

Deve però riferire subito al Ministro, e parteciparne avviso al competente Comandante in capo, nel caso che la nave appartenga ad altro dipartimento o ad un'armata, squadra o divisione navale.

Art. 35. I rapporti dei Comandanti di bordo relativi all'adempimento della missione ad essi affidata, ed a fatti importanti avvenuti durante la navigazione, sono dal Comandante in capo di dipartimento trasmessi sempre originalmente al Ministro.

Art. 36. Il Comandante in capo di dipartimento può accordare passaggio sui regii legni diretti da uno ad altro porto dello Stato ad Ufficiali ed Impiegati di Marina comandati di servizio o che ottenessero permissione di assenza.

La concessione di passaggio sui regii legni ad ogni altra persona è riservata al Ministro.

Il Comandante in capo predetto ha però facoltà di annuire alle richieste delle primarie Autorità militari e politiche locali per l'imbarco di persone che, dovendo adempiere ad urgenti missioni di servizio, non abbiano altro mezzo di recarsi alla loro destinazione.

Art. 37. Nel mese di dicembre di ogni anno il Comandante in capo di dipartimento convoca e presiede la Commissione per formare gli stati caratteristici e di condotta degli Ufficiali militari da lui dipendenti, uniformandosi a quanto è prescritto dal Regolamento annesso alla Legge sull'avanzamento dell'Armata di mare.

Colle norme medesime deve in seguito convocare e presiedere le Commissioni per compilare gli stati caratteristici e di condotta degli Ufficiali amministrativi, sanitari ed altri addetti al dipartimento.

Art. 38. A tenore della Legge e Regolamento sull'avanzamento dell'Armata di mare, il Comandante in capo del dipartimento convoca le Commissioni per le proposte ad avanzamento degli Ufficiali.

Con le stesse norme convoca apposite Commissioni per le proposte di avanzamento nelle varie categorie degli Impiegati della Marina addetti al dipartimento.

Art. 39. Il Comandante in capo di dipartimento convoca d'ordine del Ministro i Consigli di disciplina, ed eseguisce le altre disposizioni della Legge sullo stato degli Ufficiali concernenti al Comando generale della Marina.

Rassegna al Ministro le proposte di collocamento a riposo, di aspettativa o di passaggio da un Corpo all'altro, od al servizio sedentario di Ufficiali e di Impiegati da lui dipendenti.

Art. 40. Nei casi di naufragi, avarie, abbordi, investimenti, incendi od altri sinistri toccati a navi dipendenti da lui, ordina inchieste e rassegna al Ministro, per le ulteriori sue determinazioni, il parere delle Commissioni che istituirà a tale scopo.

Art. 41. Accadendo guasti, furti, incendi od altri simili casi negli stabilimenti marittimi del dipartimento, fa procedere ad un'inchiesta giudiziaria e ne partecipa l'esito al Ministro.

Art. 42. Ogni semestre deve fare un'ispezione generale negli stabilimenti marittimi del dipartimento.

Simili ispezioni si faranno pure in via straordinaria e speciale ogniqualvolta sia necessario.

Dell'esito di siffatta ispezione ragguaglia il Ministro, proponendo tutti quei provvedimenti che stima necessari al migliore andamento del servizio.

Art. 43. Il Comandante in capo di un'armata, o divisione navale che si armi nella sede del dipartimento, vien fatto riconoscere in tale qualità dal Comandante in capo del dipartimento, qualunque sia il grado e l'anzianità rispettiva.

Si praticherà ugualmente quando nel capo-luogo del dipartimento venga cambiato il Comandante in capo di un'armata, squadra o divisione navale.

Art. 44. Il Comandante in capo di dipartimento fa riconoscere i Comandanti dei bastimenti, ed i Capi di servizio da lui dipendenti nel modo prescritto dai Regolamenti.

Art. 45. Il Comandante in capo di dipartimento è tenuto a dare gli ordini opportuni per facilitare alle Autorità doganali lo adempimento dell'ufficio loro, così negli stabilimenti marittimi, come sui legni dello Stato che giungono nelle acque del dipartimento.

Art. 46. Il Comandante in capo non può in tale sua qualità corrispondere con alcuna Autorità dipendente da altro dipartimento, eccettuato il Comandante in capo del medesimo.

Art. 47. Nei soli casi urgenti ha facoltà di servirsi del telegrafo per la corrispondenza d'ufficio.

Della partenza dei bastimenti dello Stato sarà sempre dato avviso col telegrafo al Ministro ed all'Autorità marittima superiore del luogo d'arrivo, quando sia un porto dello Stato.

Art. 48. Al Comandante in capo del dipartimento competono gli onori del grado di cui è rivestito, colla qualità di Comandante in capo di una squadra navale.

Art. 49. Il Comandante in capo per la direzione delle diverse parti del servizio del dipartimento ha sotto gli immediati suoi ordini i seguenti Capi di servizio:

L'Aiutante generale per il servizio militare;

Il Direttore degli armamenti
Il Direttore delle costruzioni navali } per i lavori;
Il Direttore d'artiglieria

Il Commissario generale per il servizio amministrativo;

Il Medico capo per il servizio sanitario.

Art. 50. I Capi di servizio indicati all'articolo precedente risiedono nel capo-luogo del dipartimento.

I doveri e gli incarichi loro e i rapporti col Comandante in capo del dipartimento, verranno stabiliti nei Capitoli seguenti del presente Regolamento.

Art. 51. Il Comandante in capo non è in relazione che coi Capi di servizio indicati all'art. 49, e questi coi rispettivi Capi di servizio negli stabilimenti marittimi secondari del dipartimento, secondo sarà prescritto in appresso.

Art. 52. Il Comandante in capo pubblica ogni mattina, all'ora stabilita, un ordine del giorno nel quale saranno registrate:

Le nomine e le disposizioni fatte con Decreto Regio o Ministeriale relative alla Marina: la formazione degli Stati Maggiori delle navi dello Stato: il conferimento di decorazioni, medaglie o menzioni onorevoli al personale di Marina: l'annunzio della morte di Ufficiali ed Impiegati: le promozioni: il collocamento a riposo, in aspettativa o riforma dei medesimi: le dimissioni ed i permessi: l'armamento od il disarmamento delle navi: l'arrivo e la partenza delle stesse: l'ordine di costruzioni navali e grandi raddobbi: le riparazioni e lavori ai fabbricati: la convocazione di Commissioni, Consigli di guerra e di disciplina: i cambiamenti di destinazione degli Ufficiali ed Impiegati: i naufragi e le avarie, ed in generale tutte le disposizioni di massima e prescrizioni di servizio che debbono essere portate a cognizione del personale del dipartimento.

Art. 53. Le disposizioni ed avvisi contenuti nell'ordine del giorno serviranno di partecipazione ufficiale, ed ogni Capo di servizio dovrà eseguirne le prescrizioni per la parte che lo riguarda.

Gli ordini del giorno avranno un numero progressivo che sarà rinnovato al 1.o di gennaio di ogni anno. Essi verranno firmati all'originale dal Comandante in capo.

Art. 54. Il Comandante in capo ed i rispettivi Capi di servizio corrispondono tra di loro per iscritto od a voce.

La corrispondenza scritta è riservata ai soli casi di molta importanza. Non ha mai forma epistolare: quella dei Comandanti in capo ha carattere di *ordine*; quella degli altri Capi di servizio carattere di *rapporto*, limitato alla nuda esposizione dei fatti, senza frasi di complimento.

L'Aiutante generale, i tre Direttori ed il Commissario generale non possono corrispondere tra di loro in iscritto.

Le carte da spedirsi sono trasmesse con elenchi e senza lettera di accompagnamento; gli elenchi firmati dal ricevente sono respinti al mittente.

Ogni mattina all'ora stabilita il Comandante in capo riceve dall'Aiutante generale il rapporto verbale delle novità occorse, e dei bisogni del servizio, e comunica allo stesso le disposizioni relative e gli ordini ministeriali.

Gli altri Capi di servizio inviano al rapporto giornaliero un Ufficiale di loro dipendenza, e vi si recano personalmente la domenica, e ogniqualvolta la natura degli affari lo esiga.

Tutti i Capi di servizio all'ora del rapporto fanno prendere copia dell'ordine del giorno, per darne partecipazione ai loro dipendenti ed eseguirne le prescrizioni.

Art. 55. Al 14 ed al 30 d'ogni mese il Comandante in capo comunica riservatamente la parola d'ordine per la successiva quindicina all'Aiutante generale, il quale deve giornalmente notificarla con le debite cautele a chi di diritto.

Art. 56. Per i rapporti tra il Comandante in capo di dipartimento e le navi in armamento, e per la polizia militare della rada e del porto del capo-luogo del dipartimento sarà messo sotto la dipendenza immediata dell'Aiutante generale un bastimento da guerra col titolo di bastimento ammiraglio, il quale alberera la bandiera distintiva del Comandante in capo.

L'armamento ed il servizio del bastimento ammi-

raglio è stabilito nel Titolo II del presente Regolamento.

Art. 57. Al servizio del Comandante in capo sono assegnate due lancie ed uno *scopparia*, le quali vengono affidate alla cura della Direzione degli armamenti.

Un Equipaggio per la prima lancia del Comandante in capo sarà scelto in ciascuna divisione del Corpo Reale Equipaggi, e sarà mutato ogni sei mesi.

Art. 58. Presso ogni Comandante in capo di dipartimento è stabilito un ufficio per la corrispondenza col Ministero e con le diverse Autorità, come pure per la partecipazione degli ordini riguardanti il servizio.

Questo ufficio consta:

a) Di un gabinetto particolare;

b) Di una segreteria.

Art. 59. Appartengono al gabinetto particolare del Comandante in capo, oltre ad un Sottotenente di vascello come Aiutante di bandiera, un Capitano di fregata, un Luogotenente di vascello ed un Sotto-Commissario di Marina.

Al solo Comandante in capo è riservata la firma degli ordini.

La segreteria del Comandante in capo è divisa in due sezioni: - *Personale* e *Materiale*. - Ciascuna sezione è retta da un Segretario di 1.a classe del Corpo delle segreterie militari, sotto gli ordini immediati del Capitano di fregata anzidetto.

Il personale di detto Corpo per le scritture e quello di bassaforza per il servizio, che deve essere addetto all'ufficio di ogni Comandante in capo, è indicato dalla tabella n. 1 unita al presente Regolamento.

Art. 60. Al gabinetto del Comandante in capo vengono aperte e protocollate le lettere di ufficio, meno le riservate.

Il Capitano di fregata il quale dirige così l'ufficio del gabinetto come l'ufficio di segreteria, riferisce al Comandante in capo e scrive le determinazioni di lui sulle lettere che si ricevono, dopo di che le trasmette alle sezioni competenti.

Giusta gli ordini del Comandante in capo, egli forma le istruzioni per i bastimenti che devono compiere una missione.

Il Tenente di vascello ed il Sotto-Commissario di Marina addetti al gabinetto del Comandante in capo, sono: il primo, Segretario, ed il secondo, Sotto-Segretario del Comitato dipartimentale. Al Segretario è più particolarmente attribuita la parte tecnica, al Sotto-Segretario la parte amministrativa; quest'ultimo tiene inoltre i registri e le scritturazioni del Comitato e la relativa corrispondenza col Ministro.

Art. 61. Sarà tenuto all'ufficio del gabinetto un giornale di tutti gli avvenimenti marittimi relativi al servizio del dipartimento.

Nel suddetto giornale verranno annotati gli armamenti, le spedizioni, gli arrivi e le partenze, il disarmamento, i raddobbi, le nuove costruzioni ed ogni altro avvenimento degno di nota.

Art. 62. L'ufficio del gabinetto terrà pure una matricola di tutte le navi ascritte al dipartimento, ed in questa, oltre alle dimensioni principali ed all'epoca del varamento, saranno annotati tutti gli avvenimenti d'importanza che riguardano ciascuna di esse, le missioni affidate ed i combattimenti ai quali abbiano preso parte.

Art. 63. Al gabinetto spetta la formazione dell'ordine del giorno menzionato all'art. 52.

Art. 64. Il Capitano di fregata addetto al gabinetto del Comandante in capo di dipartimento è nominato dal Ministro sulla proposta del Comandante medesimo.

Il Luogotenente di vascello e il Sotto-Commissario di Marina sono nominati direttamente dal Comandante in capo tra gli Ufficiali del grado da lui dipendenti.

Art. 65. Alla fine di ogni mese il Comandante in capo trasmette al Ministro la situazione delle navi ascritte al dipartimento, ed alle epoche stabilite gli altri stati relativi al materiale che fossero prescritti.

Alla fine di ogni mese trasmette pure al Ministro la situazione graduale numerica del personale militare ed amministrativo addetto al dipartimento.

I modelli di tali documenti saranno stabiliti dal Ministro.

Art. 66. In caso di assenza o d' impedimento il Comandante in capo del dipartimento è surrogato provvisoriamente dall'Aiutante generale.

Art. 67. Quando l'assenza del Comandante in capo di dipartimento sia per ragioni di servizio, o l'impedimento non duri oltre i trenta giorni, l'Aiutante generale non avrà diritto ad alcuna indennità per le nuove funzioni alle quali è chiamato dall'articolo precedente.

Se l'assenza del Comandante in capo non è per cagione di servizio, e duri oltre i trenta giorni, o lo impedimento oltrepassi lo stesso tratto di tempo, qualora il Ministro non creda surrogarlo con altro Ammiraglio, l'Aiutante generale ha diritto alla indennità di rappresentanza concessa al Comandante in capo. In questo caso cessa per l'Aiutante generale l'indennità alla quale ha diritto per la sua carica effettiva.

Capo II. — *Dell'Aiutante generale.*

Art. 68. La carica di Aiutante generale in ogni dipartimento marittimo, il 3.o eccettuato, è affidata ad un Contr'Ammiraglio, nominato con R. Decreto sulla proposta del Ministro della Marina.

In questa scelta non si avrà riguardo alla anzianità, sibbene all'idoneità dell'Ufficiale chiamato a tale incarico.

Art. 69. L'Aiutante generale dipende direttamente dal Comandante in capo del dipartimento.

Non può tenere corrispondenza ufficiale con alcuna Autorità marittima, militare, o civile d'un altro dipartimento, se non per mezzo del proprio Comandante in capo, salve le eccezioni stabilite in questo Regolamento.

Art. 70. Ogni giorno all' ora stabilita riferisce al Comandante in capo tutto quanto riguarda il servizio militare del dipartimento, riceve gli ordini dello stesso, e ne cura lo adempimento.

Art. 71. L'Aiutante generale ha lo incarico di rendere noti gli ordini del Comandante in capo riguardanti il servizio militare del dipartimento, ed a questi ordini, partecipati sì a voce che per iscritto, tutti indistintamente devono dare eseguimento.

Gli ordini direttamente dati dall'Aiutante generale hanno ad essere considerati come emanati dal Comandante in capo.

Art. 72. All'Aiutante generale è affidato il comando superiore degli Ufficiali di vascello, dei piloti, degli Ufficiali di arsenale e di maggiorità, macchinisti, cappellani, e degli Ufficiali del Corpo sanitario, come pure della divisione del Corpo R. Equipaggi e della fanteria di Marina.

Art. 73. L'Aiutante generale ha autorità sui bastimenti armati e in disponibilità che sono sotto gli ordini del Comandante in capo, e sui bastimenti armati di altro dipartimento che fossero temporariamente posti sotto la stessa giurisdizione.

Art. 74. Egli deve invigilare e provvedere alla guardia ed alla sicurezza del porto militare capoluogo del dipartimento, degli arsenali, cantieri ed altri stabilimenti marittimi secondari, come pure dei forti, batterie, posti militari, bagni e prigioni che dipendono dalla Marina.

È eccettuata la Scuola di Marina, la quale dipende direttamente dal Comandante in capo.

L'Aiutante generale ha pure autorità sulla Biblioteca e sull'Osservatorio del dipartimento.

Art. 75. L'Aiutante generale invigilerà che nel dipartimento ed a bordo delle navi che ne dipendono, abbiano pieno eseguimento le prescrizioni di servizio militare stabilito dai regolamenti, e di ogni trasgressione agli stessi riferirà al Comandante in capo.

Invigilerà eziandio all' esatto adempimento di quanto è prescritto pella disciplina, per le divise, per le insegne, e per i saluti del personale militare ed amministrativo marittimo ascritto al dipartimento.

Art. 76. L'Aiutante generale fa parte del Comitato del dipartimento, della Commissione per le proposte di avanzamento degli Ufficiali, e di quella deputata a formare i fogli caratteristici e di condotta.

Art. 77. Egli presiede la Commissione delle rassegne di rimando, e quella degli avanzamenti della bassa forza, non che la Commissione per l' armamento e disarmamento dei bastimenti dello Stato, di cui nel Regolamento di contabilità del materiale.

Art. 78. L'Aiutante generale procurerà di acquistare la più esatta cognizione possibile della condotta e dell'attitudine particolare di tutti gli Ufficiali da lui dipendenti, all'oggetto di potere informare di ciò il Comandante in capo del dipartimento, ogni qualvolta ne sia richiesto.

Riconoscendo negli Ufficiali indolenza o trascuratezza, userà tutti i mezzi che sono in suo potere per richiamarli al dovere, e se farà d'uopo ne avvertirà il Comandante in capo.

Art. 79. Spetta all'Aiutante generale la vigilanza sull'istruzione teorico-pratica degli Ufficiali e degli uomini di bassa forza dei Corpi da lui dipendenti, così a terra come a bordo delle navi sottoposte agli ordini del Comandante in capo del dipartimento.

Art. 80. L'Aiutante generale deve di tempo in tempo, coll'annuenza del Comandante in capo, valersi delle lancie dei bastimenti armati od in disponibilità per esercitare i Luogotenenti ed i Sottotenenti di vascello, e le guardie marine nelle evoluzioni navali, sotto la direzione di quelli Ufficiali superiori che, volta per volta, stimerà destinare a tale incarico.

Art. 81. Egli propone al Comandante in capo gli Ufficiali da lui dipendenti necessari alla formazione degli Stati Maggiori dei bastimenti e di tutti quelli per destinazioni di servizio a terra la di cui nomina avviene di autorità del Comandante in capo anzidetto.

A questo fine egli stabilisce ed osserva un turno secondo è prescritto dagli articoli 125 e seguenti.

Art. 82. All'armamento di un legno dello Stato, l'Aiutante generale presenta al Comandante in capo del dipartimento il ruolo in triplo originale di tutti gli individui delle diverse categorie, gradi e classi, i quali devono comporne l'Equipaggio a norma delle tabelle regolamentari, perchè, approvandolo il Comandante in capo, lo munisca del suo *visto*, ne trasmetta un originale al Commissario generale, e restituisca a lui gli altri due, l'uno per servire all'ufficio dell'Aiutante generale, l'altro per essere consegnato al Comandante del bastimento.

Art. 83. Per la esecuzione delle disposizioni del precedente articolo, annunziato che sarà all' ordine del giorno del Comandante in capo l'armamento di un bastimento, tutti i Capi di servizio che hanno diritto di nomina o di proposta d'individui per le destinazioni, ne trasmetteranno nota direttamente all'Aiutante generale per la formazione del ruolo.

Art. 84. Se trattasi dell' armamento di un bastimento destinato ad una missione speciale, spettando al Ministro di stabilirne, ove occorra, in modo eccezionale, lo Stato Maggiore e lo Equipaggio, l'Aiutante generale provoca gli ordini in proposito del Comandante in capo del dipartimento.

Art. 85. Dopo l'anzidetta primitiva fissazione di ruolo, tutti i cambiamenti e movimenti che avverranno successivamente negli individui di bassa forza, saranno dall'Aiutante generale partecipati con biglietti di destinazione tanto ai Comandanti di bordo, che al Commissario generale.

I Capi di Corpo ed i Capi di servizio che hanno diritto di nomina e di proposta per la destinazione di individui sottopongono alla firma dell' Aiutante generale, in seguito a sua richiesta, i biglietti di destinazione.

L'Aiutante generale dà comunicazione diretta ai competenti Direttori dei lavori del rientramento in caserma di ogni individuo della maestranza militare.

Art. 86. Per la destinazione degli uomini di bassa forza sui bastimenti in disponibilità, ed in generale per qualunque altra destinazione di dato personale a posti dipendenti dallo Aiutante generale si praticherà conforme è prescritto nel precedente articolo.

Art. 87. L'Aiutante generale, sulla richiesta diretta dei competenti Capi di servizio, tenuta presente la situazione giornaliera, dispone acciò sia dai Corpi militari da lui dipendenti fornito il personale di bassa forza necessario alla esecuzione dei lavori in corso.

Art. 88. In tutte le pubbliche riunioni degli Ufficiali della Marina l'Aiutante generale è considerato come il Capo dello Stato Maggiore generale del dipartimento marittimo.

Art. 89. L'Aiutante generale vigila per l' esatta uniformità delle divise stabilita pei Corpi della Marina, vigila pure sullo stato sanitario e sul vitto degli Equipaggi e delle truppe della Marina a terra ed a bordo.

Art. 90. Sulle relazioni dei Capi dei Corpi da lui dipendenti presenta al Comandante in capo di dipartimento le domande di matrimonio per parte di individui della bassa forza, le quali, a tenore dei Regolamenti, sono trasmesse al Ministro per la sua decisione.

Art. 91. A norma delle Leggi e dei Regolamenti in vigore l'Aiutante generale propone al Comandante in capo di dipartimento le promozioni della bassa forza dei Corpi militari della Marina.

Riferisce al predetto Comandante in capo sui passaggi da un Corpo ad altro chiesti dagl'individui da lui dipendenti, e firma i fogli di congedo assoluto della bassa forza, che sottopone al *visto* del Comandante in capo.

Art. 92. L'Aiutante generale ha facoltà di accordare sino a 5 giorni di permesso nei limiti del proprio dipartimento a tutti gl' individui da lui dipendenti, che per validi motivi ne facciano domanda per via gerarchica.

Per qualunque altro permesso e per qualsivoglia reclamo l'Aiutante generale deve trasmettere le petizioni al Comandante in capo del dipartimento, esprimendo intorno ad esse il proprio parere.

Art. 93. L'Aiutante generale ha l'obbligo di punire le mancanze degli Ufficiali ed altri individui di sua dipendenza a norma dei Regolamenti in vigore.

Egli provoca dal Comandante in capo del dipartimento le disposizioni per procedere contro i reati, secondo prescrive il Codice penale militare marittimo.

Art. 94. Cessando di vivere un Ufficiale di un Corpo qualunque della Marina, spetta all'Aiutante generale di provvedere che siano resi alla salma gli onori competenti al grado dell'estinto.

Art. 95. Appena un bastimento entra in armamento o in disponibilità passa sotto alla autorità dell'Aiutante generale.

Cessa dalla dipendenza di lui qualunque bastimento sia messo nello stato di disarmamento, o che essendo armato passi a far parte di un'armata, squadra, o divisione navale, o che d'ordine del Ministro venga posto fuori della giurisdizione del Comandante in capo del dipartimento cui appartiene.

Art. 96. Nessuna ingerenza ha l'Aiutante generale nei lavori di raddobbo che si eseguiscono ai bastimenti armati ed in disponibilità per cura delle Direzioni dei lavori; è tenuto però ad informare il Comandante in capo del dipartimento del procedimento dei lavori medesimi.

Art. 97. Tutti i bastimenti armati sottoposti alla autorità del Comandante in capo di dipartimento stanziati nel porto del capo-luogo, spediscono giornalmente all'Aiutante generale per mezzo del bastimento ammiraglio un rapporto, secondo il modello che verrà stabilito dal Ministro. L'Aiutante generale, fatto un sunto di tali rapporti, ne riferisce al Comandante in capo.

Tutti i bastimenti in disponibilità consegnano egualmente al bastimento ammiraglio i loro rapporti giornalieri, ed il Comandante del medesimo, fattone il sunto, ne riferisce all'Aiutante generale che informa a sua volta il Comandante in capo d'ogni occorrenza di qualche importanza.

Art. 98. In caso di armamento di un bastimento dello Stato, l'Aiutante generale dispone che sia fornito di strumenti astronomici, carte, piani, libri di nautica, giornale di bordo, libro dei segnali e della tattica, e di tutti gli altri registri e carte relative al servizio militare di bordo.

Art. 99. In caso di disarmamento di una nave dello Stato l' Aiutante generale dispone acciò vengano restituiti gli strumenti astronomici, le carte, i piani, ed i libri di nautica, e si fa consegnare dal Comandante di bordo il giornale, il libro dei segnali e tutte le carte, i registri ed i libri relativi al servizio militare. Se il bastimento avesse fatto parte di una armata, squadra o divisione, egli chiede questi ultimi oggetti al Capo di Stato Maggiore della medesima.

Art. 100. L'Aiutante generale, come presidente della Commissione per l'armamento e disarmamento delle navi dello Stato è tenuto sulla sua responsabilità a provvedere affinchè il rapporto per ciascuna ispezione contenga un resoconto particolarizzato della medesima.

Art. 101. L'Aiutante generale soprantende al servizio militare negli arsenali e nei cantieri marittimi del dipartimento a norma del prescritto nel Titolo II di questo Regolamento.

In conformità degli ordini del Comandante in capo, e ritenuto il disposto del Regolamento per la contabilità del materiale, emana le istruzioni e le consegne generali relative alla polizia, vigilanza e custodia delli stabilimenti anzidetti.

Art. 102. Sotto gli ordini immediati dell'Aiutante generale un Ufficiale di vascello, col titolo di Comandante militare, è destinato in ogni stabilimento marittimo secondario del dipartimento.

Ai Comandanti militari predetti da lui dipendenti l'Aiutante generale dà gli ordini e le istruzioni tutte relative al servizio a loro affidato, ed alla difesa, ed alla sicurezza degli stabilimenti ai quali sono preposti.

Art. 103. L'Aiutante generale dispone che un Luogotenente di vascello sia giornalmente destinato di servizio nell'arsenale del dipartimento, affinchè vi rimanga il giorno e la notte per eseguire quanto è prescritto dal già citato Titolo II del presente Regolamento al Capo I.

Sarà all'uopo determinato un turno fra tutti i Luogotenenti di vascello sbarcati, eccetto quelli assegnati alla divisione del Corpo Reale Equipaggi, alla Scuola di Marina, e presso del Comandante in capo di dipartimento.

Negli stabilimenti marittimi secondari l' Aiutante generale dispone che tale servizio, ove occorra, sia fatto dagli Ufficiali d'arsenale applicati agli stabilimenti medesimi.

Art. 104. Nessuna ingerenza ha l'Aiutante generale nei lavori che si eseguiscono negli arsenali e nei cantieri del dipartimento.

Gli individui militari addetti ai lavori medesimi essendo messi nelle ore di lavoro sotto alla dipendenza immediata dei rispettivi direttori capi di servizio, l'Aiutante generale riceve da questi comunicazione diretta delle punizioni a quelli inflitte per mancanze commesse.

Egli non può variare o modificare cotali punizioni, ma riferisce al Comandante in capo del dipartimento quando abbia a fare osservazioni in proposito.

Art. 105. Fino a che gli operai ed altri individui militari non entrano nelle officine per dare principio ai lavori, e dal momento che ne escono terminati i lavori medesimi, la disciplina loro è affidata all'Aiutante generale, il quale vigila acciò entrino ed escano dall'arsenale col massimo ordine ed a norma del prescritto nel già citato Regolamento per la contabilità del materiale.

Art. 106. Tutta la truppa a qualunque Corpo appartenga, destinata a prestar servizio negli arsenali e negli stabilimenti marittimi, o sulle navi dello Stato, sia pure semplicemente di passaggio, è messa sotto della immediata dipendenza dello Aiutante generale.

Ogni qualvolta una stazione di Carabinieri Reali sia stabilita nell'arsenale o in un cantiere del dipartimento essa pure è sottoposta all' autorità dell'Aiutante generale.

Art. 107. Qualunque permesso rilasciato sia dal Ministro della Marina, sia dal Comandante in capo del dipartimento per visitare gli stabilimenti marittimi dello Stato, dev'essere passato a conoscenza dell'Aiutante generale.

Art. 108. L'Aiutante generale provvede alla polizia ed alla vigilanza del porto militare del capoluogo del dipartimento per mezzo del bastimento ammiraglio, che è perciò messo sotto la immediata sua dipendenza.

Stabilisce i posti che debbono occupare nel porto i bastimenti dello Stato e richiede direttamente al Direttore degli armamenti la prestazione dei mezzi materiali dei quali possono abbisognare per la sicurezza loro i bastimenti medesimi.

Art. 109. L'imbarco e lo sbarco di uomini e di materiali di ogni specie trasportati dalle navi dello Stato essendo di giurisdizione del Direttore degli armamenti, l'Aiutante generale comunica allo stesso direttamente gli ordini che darà in proposito il Comandante in capo di dipartimento, qualora non siano annunziati all'ordine del giorno dello stesso Comandante in capo.

Art. 110. In fine di ogni trimestre, ed anche più sovente se lo stima necessario, l'Aiutante generale passa un'ispezione al personale ed alle caserme dei Corpi militari da lui dipendenti, ed agli Equipaggi dei bastimenti sui quali ha autorità.

Passa egualmente tali ispezioni sui bastimenti che rientrano dopo una lunga assenza nel capo-luogo del dipartimento.

Queste ispezioni riguardano principalmente la disciplina, l'istruzione, lo stato del vestiario e delle vettovaglie.

Egli ascolta tutti i reclami che possono essergli fatti, e riferisce ogni cosa al Comandante in capo di dipartimento.

Art. 111. Previa autorizzazione del Comandante in capo, l'Aiutante generale si reca frequentemente, e mai con un intervallo maggiore di tre mesi, ad ispezionare per la parte di servizio che lo concerne gli stabilimenti marittimi secondari del dipartimento.

Visita pure frequentemente gli ospedali della Marina per accertarsi che in essi tutto proceda regolarmente, e che gli infermi vi siano trattati coi dovuti riguardi e nel modo che i Regolamenti prescrivono.

Fa rapporto ogni volta al Comandante in capo dei risultati di cotali ispezioni.

Art. 112. A seconda degli ordini del Comandante in capo del dipartimento, l'Aiutante generale fa riconoscere gli Ufficiali superiori che assumono il comando di un bastimento armato dello Stato, sul quale egli abbia autorità.

Ciò eseguisce recandosi a bordo insieme all'Ufficiale che assume il comando e leggendo allo Equipaggio schierato, collo Stato Maggiore riunito, la partecipazione ministeriale del Regio Decreto di nomina.

Trattandosi di un Luogotenente di vascello o di un Ufficiale di grado inferiore che assume il comando, l'Aiutante generale lo fa riconoscere nel modo indicato nel precedente alinea dal Capitano di fregata applicato al suo ufficio.

Art. 113. L'Aiutante generale fa riconoscere gli Ufficiali superiori destinati al comando dei Corpi militari della Marina colle norme prescritte nel precedente articolo.

Art. 114. A seconda delle disposizioni del Comandante in capo, l'Aiutante generale emana gli ordini necessari perchè tanto verso le navi dello Stato che negli stabilimenti marittimi da lui dipendenti venga alle Autorità doganali facilitato l'adempimento dei loro doveri, permettendo qualunque visita fosse stimata necessaria dall' Autorità superiore di dogana, e che si trovasse conciliabile colle esigenze del servizio militare marittimo.

Art. 115. Pel servizio dell' Aiutante generale, ed affidato alla cura della Direzione degli armamenti, sono destinate una lancia ed uno *scopparia* che saranno equipaggiate dal bastimento ammiraglio o dal Corpo Reale Equipaggi, scondo disporrà il detto Aiutante generale.

Art. 116. L'Aiutante generale ogni mattina, ad ora stabilita, e dopo essere stato a rapporto dal Comandante in capo del dipartimento, e presa conoscenza dell'ordine del giorno, pubblica un ordine del giorno suo proprio, in cui vengono registrate tutte le disposizioni e gli avvisi relativi al servizio militare che sono compresi nel primo ordine del giorno, o che provengono da ordini altrimenti dati dal Comandante in capo.

I Capi dei Corpi militari ed il Comandante del bastimento ammiraglio inviano a prendere conoscenza dell'ordine del giorno dell'Aiutante generale, e devono, senza ulteriore partecipazione, dare sollecito corso alle disposizioni ivi contenute.

Gli Ufficiali tutti dipendenti dall' Aiutante generale, dal grado di Luogotenente di vascello di 1.a classe a quello di Guardia marina, che si trovano sbarcati e non destinati ai Corpi militari, sono tenuti a recarsi all'ora stabilita all'ufficio dell'Aiutante generale per prendere conoscenza dell' ordine del giorno.

Esso sarà comunicato agli Ufficiali superiori sbarcati dipendenti dall' Aiutante generale, con firma *d'ordine* dell'Ufficiale all'uopo deputato.

Art. 117. L'Aiutante generale ha corrispondenza coi Comandanti dei Corpi militari e col Comandante del bastimento ammiraglio, sia per iscritto, sia a voce.

La corrispondenza per iscritto è riservata per gli affari di molta importanza o che hanno relazione a materia amministrativa.

Le carte sono trasmesse con elenchi e senza lettera di accompagnamento. Gli elenchi firmati dal ricevente sono respinti al mittente.

Ogni mattina ad un'ora stabilita e prima di recarsi dal Comandante in capo del dipartimento, l'Aiutante generale riceve dagli Aiutanti maggiori in primo dei Corpi militari e dal Comandante del bastimento ammiraglio personalmente i rapporti e le comunicazioni di servizio e dà loro le necessarie disposizioni.

La domenica ed anche in altri giorni, quando lo credano necessario, i Comandanti di Corpo si recano, invece degli Aiutanti maggiori, al rapporto dell'Aiutante generale.

Art. 118. L'Aiutante generale distribuisce giornalmente e con le debite cautele la parola d'ordine ai Capi di servizio dipartimentali, ai Capi dei Corpi militari, al Comandante del bastimento ammiraglio, al Capitano di fregata applicato al suo ufficio ed al Luogotenente di vascello di servizio in arsenale, il quale la dirama ai posti militari della Marina specificati nella sua tabella di consegna.

Ai Comandanti militari degli stabilimenti marittimi secondari comunica la parola d'ordine ogni quindici giorni.

Art. 119. L'Aiutante generale tiene corrispondenza con tutti i Comandanti militari degli stabilimenti marittimi secondari da lui dipendenti e col proprio Comandante in capo, quando per ragioni di servizio non trovansi entrambi nel capo-luogo del dipartimento.

Art. 120. Competono all'Aiutante generale gli onori del suo grado come in comando di una divisione navale sotto ordini.

Art. 121. Nell'ufficio dell'Aiutante generale e nel modo prescritto dai Regolamenti è tenuta la matricola di tutti gli Ufficiali delle diverse categorie della Marina da lui dipendenti.

Art. 122. L'Aiutante generale fa inoltre tenere i seguenti registri:

Registro n. 1 degli ordini in qualunque modo emanati dal Comandante in capo del dipartimento, il quale sarà giornalmente firmato dall'Aiutante generale e dal detto Comandante in capo all'ora del rapporto.

A lato di ciascuno di tali ordini sarà trascritto l'ordine trasmesso o la disposizione data per l'esecuzione della volontà del Comandante in capo, segnando il modo della trasmissione, cioè per lettera d'ufficio, per ordine del giorno, per segnale del bastimento ammiraglio, o per comunicazione a voce a chi e da chi fatta, e la data e l'ora della trasmissione.

Registro n. 2 degli ordini del giorno generali e particolari di cui si fa prendere conoscenza agli Ufficiali (art. 116). Ogni ordine del giorno è firmato dall'Aiutante generale ed è firmato al margine o su fogli annessi da tutti coloro che ne hanno presa conoscenza.

Registro n. 3 di tutti i movimenti del personale componente gli Equipaggi dei legni in disponibilità, ed in armamento, divisa la bassa forza dagli Ufficiali, in cui sono notate la data e la cagione del movimento, la provenienza e la destinazione degli individui ed il numero d'ordine del biglietto di destinazione. Questo registro è firmato ogni domenica dall'Aiutante generale.

Art. 123. Sono pure tenuti nell'ufficio dell'Aiutante generale due protocolli, l'uno per le lettere ufficiali che riceve, e l'altro per quelle che trasmette, nei quali si notano in apposite colonne la data, il numero d'ordine, l'oggetto, le Autorità cui sono dirette le lettere e quelle che le hanno inviate, ed infine l'esito delle pratiche.

Art. 124. Tutti i detti registri e protocolli saranno rinnovati al 1.o gennaio di ogni anno, dalla quale epoca incomincia sempre una nuova numerazione.

Le matricole, i registri, i protocolli e tutte le lettere d'ufficio ricevute saranno conservate nell'archivio dell'Aiutante generale e così pure i giornali di navigazione dei bastimenti, i ruoli dei medesimi, i libri di segnali e di tattica, le collezioni di tutte le Leggi e Regolamenti della Marina.

Art. 125. Sarà tenuto dall'Aiutante generale il ruolo del turno d'imbarco e destinazione degli Ufficiali di vascello, Piloti, Cappellani, Ufficiali sanitari ed altri da lui dipendenti, e l'estratto del medesimo sarà sempre affisso all'entrata dell'ufficio dell'Aiutante generale.

Nelle proposte d'imbarco o di destinazione di terra degli Ufficiali si avrà a norma la loro posizione nel ruolo del turno d'imbarco.

Art. 126. Tutti i Luogotenenti e Sottotenenti di vascello sbarcati, meno le eccezioni fatte dal seguente alinea, sono compresi nel ruolo del turno d'imbarco secondo l'ordine a ciascuno spettante.

Sono esenti dal turno d'imbarco gli Ufficiali destinati dal Ministero della Marina ai Comandi in capo di dipartimento, presso gli Aiutanti generali, ed i Direttori degli armamenti e dell'artiglieria, al Corpo Reale Equipaggi ed alle Scuole di Marina.

Art. 127. Il periodo d'imbarco per i Luogotenenti ed i Sottotenenti di vascello è fissato a due anni, ed, a meno di straordinari armamenti, per circostanze di guerra, gli Ufficiali che hanno compito tale periodo d'imbarco, e che trovansi o che rientrano nei porti d'Italia dovranno essere immediatamente sbarcati e messi alla fine del ruolo del turno d'imbarco.

Gli Ufficiali di nuova promozione sono del pari immediatamente sbarcati trovandosi o rientrando nei porti d'Italia e sono messi alla fine del ruolo del turno d'imbarco.

Art. 128. In caso di sbarco fortuito l'Ufficiale che conta più di un anno d'imbarco, è collocato alla fine del ruolo del turno d'imbarco, e quello che ne conta meno d'un anno è collocato a principio, coll'annotazione del tempo che ha consumato nel suo periodo di imbarco, per essere cumulato col successivo.

Art. 129. Le destinazioni di terra indicate nel secondo alinea dell'art. 126 sono fatte a scelta possibilmente tra i Luogotenenti di vascello che sono imbarcati da più di un anno, o che trovansi nella seconda metà del ruolo del turno d'imbarco.

Esse avranno la durata di due anni pel Corpo R. Equipaggi e per le Scuole di Marina, e di un anno per tutte le altre.

Art. 130. Il giorno che un Ufficiale compie il periodo di tempo stabilito in una destinazione di terra, viene collocato al principio del turno d'imbarco, sia che in quel giorno egli cessi dalla sua destinazione, sia che in essa duri temporariamente per convenienza del servizio.

Quando un Ufficiale, prima di compiere il tempo stabilito in una destinazione di terra, riceve altra simile destinazione, cumula il tempo passato nella prima pel calcolo del periodo di durata della seconda.

Se per avventura un Ufficiale lascia una destinazione di terra prima di avere compito il periodo per essa stabilito e non ne riceva altra simile, prende posto nel ruolo del turno d'imbarco secondo gli compete per la data del suo ultimo sbarco.

Art. 131. Ogni Ufficiale che cambia di dipartimento per ordine superiore è collocato al principio del ruolo del turno d'imbarco del dipartimento di cui passa a far parte. È messo alla fine se il cambio di dipartimento avviene di sua richiesta giustificata da validi motivi.

Art. 132. Gli Ufficiali dello stesso grado, che debbono nello stesso giorno entrare nel ruolo del turno d'imbarco, sono ivi collocati nell'ordine di anzianità rispettiva.

Art. 133. Se gli armamenti sono rari in un dipartimento marittimo, l'Aiutante generale dovrà provocare, per via del Comandante in capo, le disposizioni del Ministro, perchè gli Ufficiali che sono al principio del ruolo del turno d'imbarco del proprio dipartimento siano presi in considerazione nei posti d'imbarco che risultassero vacanti negli altri dipartimenti.

Art. 134. Due Ufficiali dello stesso grado possono far domanda all'Aiutante generale di permutare la loro rispettiva posizione nel ruolo del turno d'imbarco, e sarà loro accordato quando il detto Aiutante generale riconosca meritevoli di considerazione i motivi addotti.

Art. 135. L'Aiutante generale pel disimpegno della sua carica avrà un ufficio composto da

1 Capitano di fregata,
2 Luogotenenti di vascello,

e da quel numero d'Impiegati delle segreterie militari, e di sotto-ufficiali, marinari e soldati che è determinato nella Tabella n. 1 unita a questo Regolamento.

Avrà inoltre un Sottotenente di vascello come Aiutante di bandiera.

Art. 136. Gli Ufficiali indicati nel precedente articolo vengono nominati dal Comandante in capo del dipartimento tra i suoi dipendenti sulla proposta dell'Aiutante generale.

I sotto-ufficiali, i marinari o soldati vengono destinati dall'Aiutante generale, e non hanno diritto ad alcun supplemento.

Art. 137. Il Capitano di fregata, destinato presso l'Aiutante generale, è il Capo del suo ufficio, ne regola l'andamento, apre la corrispondenza di servizio, e riferisce intorno ad essa, cura la esatta esecuzione delle disposizioni, distribuisce la parola d'ordine, e rappresenta l'Aiutante generale nelle sue temporanee assenze dall'ufficio.

Uno dei sotto-ufficiali indicati all'art. 135 è addetto presso di lui esclusivamente.

Art. 138. Il Capitano di fregata destinato presso l'Aiutante generale invigila sotto agli ordini di lui sul servizio militare dell'arsenale del dipartimento.

Egli non ha mai la firma per l'Aiutante generale, sottoscrive però d'ordine del Comandante in capo pel ramo di servizio affidato al detto Aiutante generale nel caso previsto nel primo alinea dell'articolo 143.

Egli presiede alla Commissione di visita per il cambio o la riparazione di materiali appartenenti alle navi dello Stato armate, secondo è prescritto dal Regolamento pella contabilità del materiale della Marina.

Art. 139. Il servizio dell'ufficio dell'Aiutante generale sarà diviso in due sezioni, ciascuna delle quali sarà diretta da uno dei Luogotenenti di vascello ad esso destinati.

Ad ogni Sezione sarà applicato uno dei sotto-ufficiali e parte dei marinari e soldati indicati all'articolo 135.

Art. 140. La prima Sezione è incaricata della tenuta dei registri n. 1 e 2, dei protocolli, della corrispondenza, dell'ordine del giorno, e dell'archivio.

La seconda Sezione è incaricata della matricola, del registro n. 3, dei ruoli dei bastimenti dello Stato, del ruolo del turno d'imbarco e destinazioni, e delle situazioni numeriche del personale.

Art. 141. Un sotto-ufficiale è applicato alla 1.a Sezione colle funzioni di archivista. Esso terrà un inventario esatto di tutti i libri e le carte che gli sono consegnate, diviso per categorie, il quale, firmato dall'Aiutante generale e dall'Ufficiale della Sezione, gli serve per documento di carico.

Questo sotto-ufficiale potrà essere scelto anche tra quelli collocati a riposo; ed avrà in tal caso un supplemento annuo di L. 360.

Art. 142. L'Aiutante generale surroga provvisoriamente il Comandante in capo di dipartimento nelle sue temporanee assenze ed in ogni caso d'impedimento.

Se l'assenza non è per servizio e duri più di 30 giorni, o che l'impedimento oltrepassi l'istesso periodo di tempo, l'Aiutante generale che ne fa le veci perde la sua indennità di funzioni, ed acquista per contro la indennità di rappresentanza devoluta al Comandante in capo, e ciò trascorso che sia l'anzidetto termine.

Art. 143. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo dell'Aiutante generale, le attribuzioni sue sono accentrate nel Comandante in capo del dipartimento, ed il Capitano di fregata applicato all'ufficio dell'Aiutante generale firma la corrispondenza ed ogni altro foglio d'*ordine* del predetto Comandante in capo.

Se l'assenza non è per servizio e duri più di 30 giorni, o che l'impedimento oltrepassi lo stesso periodo di tempo, dovrà dal Ministro essere destinato a surrogarlo un Contro Ammiraglio, e provvisoriamente un Capitano di vascello, a cui sarà devoluta la indennità di funzioni assegnata alla carica di Aiutante generale.

Capo III. — *Del Commissario generale.*

Art. 144. A ciascun ufficio di Commissariato di dipartimento è preposto un Commissario generale nominato con R. Decreto sulla proposta del Ministro della Marina.

I Commissari generali dipendono immediatamente dal rispettivo Comandante in capo di dipartimento, e sono indipendenti tra di loro nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 145. Al Commissario generale di un dipartimento sono conferite le attribuzioni sottoindicate:

a) Sindaca a termini dei Regolamenti in vigore l'amministrazione e la contabilità di tutti i Corpi militari marittimi stanziati nel dipartimento, degli Ospedali, delle Scuole di Marina e dei bagni stabiliti nel dipartimento medesimo.

Sindaca la contabilità del Quartiermastro dipartimentale, e procede alla verificazione periodica delle casse affidate a questo agente;

b) Passa occorrendo in rassegna amministrativa i Corpi militari anzidetti, e gli equipaggi dei legni armati e in disponibilità, dopo avutane facoltà dal Comandante in capo;

c) Dirige il servizio generale delle sussistenze nel dipartimento;

d) Per delegazione del Ministro apre incanti e stipula contratti coi fornitori, curando in appresso l'esecuzione dei contratti medesimi. Agisce contro ai fornitori che non adempiano agli obblighi loro, e procede tanto in qualità di attore che di convenuto davanti ai Tribunali in tutti gli affari nei quali la Marina figuri come parte;

e) Nel modo stabilito dal Regolamento per la contabilità del materiale, accentra l'amministrazione e la contabilità del materiale tutto che la Marina possiede nel dipartimento.

È membro del Comitato dipartimentale, della Giunta superiore di ricezione, della Commissione per le proposte ad avanzamento di Ufficiali del Corpo del Commissariato e di quella per la formazione dei fogli caratteristici e di condotta per gli stessi Ufficiali, Commissioni ambedue presiedute dal Comandante in capo;

f) Sindaca la contabilità dei bastimenti armati e in disponibilità, per quanto riguarda gli averi di imbarco e il servizio delle sussistenze, eccettuata per quest'ultimo servizio la parte pecuniaria;

g) Sindaca e salda la contabilità dei bastimenti armati, in disponibilità, e disarmati, per quanto riguarda il servizio del materiale, eccettuata pure la parte pecuniaria;

h) È incaricato della registratura e della rassegna di tutti gli operai militari od avventizi lavoranti negli arsenali e nei cantieri del dipartimento, del sindacato, e della direzione della contabilità relativa al pagamento delle mercedi dovute agli stessi operai;

i) È incaricato della liquidazione e del ripartimento a tenore di legge dei prodotti delle prede fatte dai bastimenti dello Stato.

Art. 146. È stretto dovere del Commissario generale di vigilare per la puntuale esecuzione delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Disposizioni ministeriali riguardanti l'amministrazione militare marittima; riconoscendo abusi od irregolarità dovrà riferire immediatamente, sotto la sua responsabilità, al Comandante in capo.

Art. 147. Il Commissario generale amministra i crediti che gli sono aperti dal Ministero nel modo prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti di finanza.

Art. 148. Al Commissario generale è data, per quanto riguarda la disciplina del Corpo, autorità sopra tutti gli Ufficiali del Commissariato ascritti al dipartimento.

Egli solo, o direttamente, o per mezzo dei Commissari capi di servizio, dà ordini a quelli tra gli Ufficiali anzidetti che sono applicati agli Uffici a terra da lui dipendenti, salva però, rispetto ai contabili dei magazzini, la facoltà conferita ai Direttori dal già citato Regolamento di contabilità del materiale.

Art. 149. Il Commissario generale propone al Comandante in capo la destinazione dei Commissari capi di servizio, tanto negli arsenali, come in qualunque altro stabilimento militare marittimo che si trovi nel dipartimento.

Siffatte destinazioni avvengono dopo che furono dal Ministero approvate.

Art. 150. Propone egualmente al Comandante in capo:

a) La destinazione degli Ufficiali del Commissariato alle cariche di Commissari in 1.o ed in 2.o sulle navi dello Stato e noleggiate, osservato lo stabilito turno e ritenuto che la destinazione alle cariche di Commissario d'armata, di squadra e di divisione navale è riservata al Ministro che sceglie fra i membri dell'intiero Corpo;

b) La concessione delle licenze ordinarie agli Ufficiali anzidetti: presenta inoltre al predetto Comandante in capo le domande di licenze straordinarie alle quali egli stesso non stimi di dover far opposizione.

Art. 151. Il Commissario generale provvede al ripartimento di tutti gli altri Ufficiali del Commissariato tra i diversi uffici da lui dipendenti.

Art. 152. Propone al Comandante in capo la nomina dei magazzinieri di bordo, degli uscieri capi, degli uscieri e dei guardiani di magazzino.

Distribuisce gli stessi individui tra i diversi uffici ed impieghi a terra, e designa i magazzinieri che devonsi imbarcare sopra ciascuna nave.

Art. 153. Il Capo guardiano ed i guardiani delle porte degli arsenali e dei cantieri dipendono dal Commissario generale per la vigilanza che debbono esercitare sui movimenti del materiale della Marina.

Art. 154. I Consoli e gli altri Amministratori della Marina mercantile stanziati nel dipartimento dipendono dal Commissario generale, per quanto riguarda alla parte di servizio militare economico di cui fossero incaricati.

Art. 155. Il Commissario generale approva la nomina dei commessi ai viveri che gli sono proposti dall'impresario delle sussistenze per essere imbarcati sulle navi dello Stato, e firma i biglietti di destinazione relativi che trasmette all'Aiutante generale.

Se per avventura lo stesso impresario proponga per tale impiego persone poco idonee, o sulla probità delle quali si abbiano fondati sospetti, il Commissario generale ha facoltà di respingere la proposta e di esigere la sostituzione di altri commessi di pieno suo gradimento.

Art. 156. Al Commissario generale sono fatti i richiami per la cattiva qualità dei viveri somministrati dall'impresario, o per il men giusto peso della razione. Egli procede ad appurare i fatti e se non riesca a conciliare le parti, dovrà sottoporre la questione ad una Commissione presieduta dal Commissario al personale e composta da un Luogotenente di vascello, da un Capitano della fanteria di Marina, designati dall'Aiutante generale e dal medico del servizio nell'arsenale, coll'intervento di un sotto-ufficiale di marineria designato dal Comandante della divisione del detto Corpo.

Negli stabilimenti militari marittimi secondari tali richiami saranno presentati agli Ufficiali del Commissariato, i quali, appurati i fatti, decideranno in via sommaria, previo, se necessario, il parere dei periti, e formeranno un processo verbale, che, sottoscritto dalle parti, sarà tosto trasmesso per copia al predetto Commissario generale.

In caso di contestazione dell'una o dell'altra parte gli stessi Ufficiali del Commissariato dovranno accompagnare il verbale con una mostra ben sigillata del genere riconosciuto difettoso, affinchè possa il Commissario generale sottoporla alla Commissione anzimentovata.

Art. 157. Previa autorizzazione del Comandante in capo, il Commissario generale si reca, almeno una volta in ogni semestre, a passare ispezione agli uffici di Commissariato ed ai magazzini, negli stabilimenti marittimi secondari.

Art. 158. Il Commissario generale corrisponde direttamente col Ministero:

a) Per ciò che riguarda all'adempimento dell'attribuzione che gli è conferita, di sindacare l'amministrazione dei Corpi militari marittimi, degli Ospedali, della Scuola di Marina e dei bagni stabiliti nel dipartimento;

b) Per la parte di servizio relativa all'apertura d'incanti, stipulazione ed eseguimento di contratti, sindacato e saldo della contabilità del materiale e delle sussistenze.

Art. 159. Fra tutte le Autorità marittime stabilite nel capo-luogo del dipartimento corrisponde in iscritto coi soli Presidenti dei Consigli d'amministrazione dei Corpi e degli stabilimenti militari marittimi.

Corrisponde inoltre per iscritto:

a) Col rispettivo Comandante in capo per gli affari di molta importanza dei quali sia necessario che consti in modo ufficiale: dovendo avere con lui, per ogni altra pratica ordinaria, relazioni verbali;

b) Coi Capi degli uffici di Commissariato stabiliti fuori del capo-luogo del dipartimento;

c) Coi Capi degli uffici amministrativi della Marina mercantile stabiliti nel dipartimento;

d) Coi Commissari generali degli altri dipartimenti per le reciproche partecipazioni necessarie al servizio;

e) Coi Direttori delle dogane e della imposta municipale nella città capo-luogo del dipartimento.

Egli non ha relazione con altre Autorità e si rivolge al bisogno al Comandante in capo.

Art. 160. Il Commissario generale ha diritto ad avere per proprio uso esclusivo la parola d'ordine, a norma del Regolamento di disciplina.

Art. 161. Al Commissario generale competono gli onori di Capitano di vascello al comando di una nave dello Stato.

Art. 162. In caso d'impedimento o di assenza del Commissario generale, il Commissario di grado più elevato o quello più anziano ne fa le veci.

§ 1. — *Ripartimento del servizio del Commissariato di dipartimento.*

Art. 163. Il servizio attribuito a ciascun Commissariato generale di dipartimento si divide nelle parti sotto indicate:

Personale e sussistenze,
Provvisioni,
Lavori.

A caduno di questi uffici è preposto un Commissario di 1.a classe che dirige il servizio affidatogli sotto gli ordini immediati del Commissario generale.

All'ufficio delle provvisioni è applicato un Commissario di 2.a classe od un Sotto-Commissario di 1.a classe cui saranno conferite le facoltà notarili allo scopo di abilitarlo a rogare gli atti che vengono stipulati nell'interesse dell'Amministrazione.

§ 2. — *Dell'ufficio del Personale e delle Sussistenze.*

Art. 164. Il Capo di questo ufficio, chiamato *Commissario al Personale*, ha le seguenti attribuzioni:

a) Sindaca e salda provvisoriamente, per delegazione del Commissario generale e nel modo prescritto dai Regolamenti in vigore, l'amministrazione e la contabilità di tutti i Corpi militari marittimi stanziati nel dipartimento, come pure del Quartiermastro, degli Ospedali, della Scuola di Marina, e dei bagni nello stesso dipartimento esistenti.

I Commissari controllori dei bagni anzidetti esercitano le loro funzioni in qualità di delegati dal Commissario al personale;

b) Dirige in modo immediato il servizio delle sussistenze e delle caserme.

Art. 165. Conseguentemente:

Tiene i ruoli annuali del personale tutto ascritto ai Corpi, agli istituti, ed agli stabilimenti summentovati, ed i ruoli dei bastimenti armati e in disponibilità.

Appone il *visto* agli ordini tutti di destinazione (volgarmente *basse*) del personale anzidetto, e registra le licenze accordate dalla Autorità militare agli individui tutti appartenenti al personale medesimo.

In seguito ad invito dei competenti Capi di Corpo o di servizio rilascia a favore di coloro che hanno ragione a questo assegno i fogli di via, e le richieste di trasporto sulle strade ferrate e sui piroscafi postali.

In fine di ogni trimestre verifica i fogli di competenza, i giornalieri dei viveri, e le ricapitolazioni relative dei Corpi, istituti e stabilimenti amministrati da particolari Consigli, fa eseguire le rettificazioni necessarie, e certifica colla propria firma la esattezza dell'effettuata verificazione.

Esercita il sindacato delle operazioni fatte dai Commissari di bordo imbarcati sui bastimenti armati e in disponibilità, per quanto riguarda la contabilità delle competenze tutte di imbarco, e il servizio delle sussistenze a bordo; verifica e registra le spese fatte per trattamento di tavola, supplementi spese d'ufficio, paghe ai commessi, cuochi e domestici, restando egli risponsabile di qualunque spesa indebitamente approvata; verifica le richieste dei viveri, i giornalieri e le ricapitolazioni relative, e i ruoli delle riviste passate a bordo, certifica colla propria firma l'esattezza delle verificazioni come sopra seguite.

Art. 166. Il Commissario al personale è responsabile verso del Commissario generale e questi verso del Ministero della regolarità ed esattezza di tutti i documenti indicati nel precedente articolo.

Alla fine di ogni trimestre i fogli di competenza dei Corpi, le recapitolazioni delle quantità di viveri distribuiti a terra ed a bordo, i ruoli di rivista ed i conti aperti degli ospedali sono dal Commissario generale trasmessi al Ministero.

Art. 167. Il Commissario al personale dirige il ser-

vizio interno del Commissariato, soprintende all'archivio, tiene le matricole ed i ruoli annuali degli ufficiali allo stesso Commissariato ascritti, dei magazzinieri, uscieri, e guardiani di magazzino. Tiene pure un ruolo matricola dei commessi ai viveri.

Art. 168. Ha l'ispezione di tutti gli oggetti pel servizio delle caserme appartenenti alla Marina, e dati in consegna agli appaltatori.

Tiene registro e conto corrente degli oggetti medesimi.

Art. 169. Propone al Commissario generale gli Ufficiali del Commissariato che devonsi imbarcare sui legni dello Stato, o noleggiati, in qualità di Commissari a bordo.

Art. 170. Il Commissario al personale è membro della Commissione per le proposte ad avanzamento di Ufficiali del Corpo del Commissariato, e di quelle per la formazione dei fogli caratteristici e di condotta per gli stessi Ufficiali. Presiede alla Commissione indicata nel precedente art. 156.

§ 3. — *Dell'ufficio delle provvisioni.*

Art. 171. Il Capo di quest'ufficio chiamato Commissario alle provvisioni, è, a norma del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, particolarmente incaricato:

a) Di curare che il magazzino generale della Marina nel dipartimento sia sempre fornito delle qualità e quantità di materie prime e lavorate, che possano abbisognare, restando esso Commissario responsabile, per quella parte che gli compete, dei danni che la mancanza di tali materie potrebbe cagionare al servizio;

b) Di provvedere all'ordine interno ed alla conservazione dei materiali deposti nel magazzino generale anzidetto, salva la facoltà attribuita al Direttore delle costruzioni rispetto al movimento dei legnami.

c) Di soprantendere alla regolarità ed esattezza dei libri e delle scritture tenute dai contabili dei magazzini, di vigilare sulla condotta di tutto il personale contabile degli stessi magazzini che è sottoposto all'immediata autorità sua, e di ripartire i guardiani fra i diversi magazzini.

Art. 172. Il Commissario alle provvisioni dà l'ordine ai fornitori d'introdurre nell'arsenale le materie prime e gli oggetti lavorati che devono consegnare in virtù dei contratti stipulati. Tiene registro degli stessi ordini.

La sala in cui si depongono i materiali sovraindicati innanzi alla ricezione, e il servizio dell'assistente di magazzino destinato alla custodia di quella sala, sono oggetto di vigilanza per parte del Commissario alle provvisioni.

Art. 173. Egli convoca la Giunta di ricezione, e le comunica le condizioni generali e particolari di ciascun contratto, e le fatture consegnate dai fornitori. Ha facoltà di assistere alle operazioni della Giunta medesima, ed ha cura che i processi verbali da lei formati sieno regolari.

Custodisce i bolli che, apposti ai materiali, dinotano accettazione o rifiuto.

Ingiunge ai fornitori di ritirare dall'arsenale nel termine stabilito gli oggetti rifiutati.

Art. 174. Il Commissario alle provvisioni ha un registro di conto corrente con ciascun fornitore, e vigila per l'esatta esecuzione dei contratti e delle sottomissioni.

È incaricato della trasmissione al Ministero delle ricevute del contabile principale di magazzino e di ogni altro documento che sia necessario.

Art. 175. Poichè furono registrate nel suo Ufficio e riconosciute in piena regola, il Commissario alle provvisioni appone il visto alle richieste tutte di materiali fatte dai Capi delle officine, dai Capi di carico di bordo, e da qualunque altro agente.

Art. 176. Nel modo prescritto dai Regolamenti provvede per la vendita degli oggetti che le Commissioni di visita dichiararono inservibili.

Art. 177. Tiene registro delle richieste fatte da persone private per ottenere l'imprestito di macchine, apparati, attrezzi, e di altri materiali appartenenti alla Marina, o l'uso temporaneo dei bacini per carenare, e procede alla liquidazione dei diritti per ciò dovuti a tenore del Regolamento.

Art. 178. Il Commissario alle provvisioni adempie ad ogni altro incarico che gli è dato dal Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

È membro della Commissione indicata nel precedente art. 170, 1.o alinea.

Art. 179. Sotto gli ordini del Commissario alle provvisioni è posto il Commissario di 2.a classe o Sotto-Commissario di 1.a classe cui saranno conferite le facoltà notarili allo scopo di abilitarlo a rogare gli atti che occorra di stipulare nello interesse dell'Amministrazione marittima.

Questo Ufficiale in tutte le operazioni d'incanto e di contratto che sia chiamato a compiere, deve attenersi strettamente alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Art. 180. A lui sono consegnati i capitolati d'appalto trasmessi dal Ministero al Commissario generale con delegazione di aprire incanti, o private licitazioni, e le sottomissioni che si hanno a ridurre in formale contratto.

Egli, prima di addivenire alla stipulazione di qualunque atto, conferisce col Commissario alle provvisioni, o con quello al personale, secondo i casi, affinchè l'atto medesimo soddisfaccia in ogni sua particolarità all'interesse del servizio amministrativo affidato a ciascuno dei due Commissari predetti.

Art. 181. Allo stesso Ufficiale spetta di pubblicare nella forma prescritta gli avvisi d'asta.

Se l'incanto si pratica a schede segrete, la scheda che deve servire di base al deliberamento gli è consegnata dal Commissario alle provvisioni, l'abbia questi formata per ordine del Commissario generale, o sia stata trasmessa dal Ministero.

Art. 182. È debito dell'Ufficiale cui furono conferite le facoltà notarili:

a) Di accertarsi che tutti i concorrenti all'appalto abbiano fatto il prescritto deposito;

b) Di chiedere ad essi concorrenti le attestazioni della idoneità loro all'impresa cui aspirano;

c) Di promuovere l'esclusione dalle licitazioni di quelle persone che nell'eseguimento d'imprese precedenti si fossero rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso l'Amministrazione;

d) Di far versare nella cassa del Quartiermastro dipartimentale i depositi provvisori che devono effettuare le persone rimaste deliberatarie agl'incanti e quelle che offrirono il ribasso del ventesimo o del decimo nel termine dei fatali;

e) Di rogare gli atti d'incanto, di offerte in tempo utile del ventesimo o del decimo e di qualunque contratto, quelli compresi per l'arruolamento di macchinisti al servizio della Marina;

f) D'invitare, tosto che sia deliberata un'impresa, colui che si è reso deliberatario, a stipulare il contratto nel termine stabilito, e in caso di inadempimento promuovere le occorrenti disposizioni;

g) Di rilasciare tutte le copie occorrenti degli atti come sopra da lui stipulati, di liquidare in base alle vigenti tariffe le spese cui gli atti medesimi diedero luogo, e di versare mensilmente nella Tesoreria del Circondario l'ammontare dei diritti dovuti alle Finanze;

h) Di formare, secondo il modello stabilito, lo stato di tutti i diritti riscossi per contratti, sottomissioni, ecc. Stato che in fine d'ogni mese deve essere trasmesso al Ministero unitamente alla quitanza del Tesoriere del Circondario che accerti il versamento prescritto dal paragrafo precedente.

Art. 183. L'Ufficiale anzidetto è personalmente risponsabile della registratura in tempo utile di tutti i contratti da lui rogati.

Art. 184. Appena compite le operazioni di un incanto o di una privata licitazione, se ne farà conoscere il risultato al Ministero, riservando alla definitiva aggiudicazione dell'impresa la trasmissione per copia autentica del contratto e degli atti relativi.

In caso che l'incanto vada diserto se ne darà avviso al Ministero, e nei casi urgenti anche al Comandante in capo, se trattasi di provviste per la Marina, affinchè, indagate le cause di tale fatto, possa il Comitato del dipartimento proporre quelle modificazioni al capitolato che stimi atte ad assicurare il successo di un nuovo incanto.

Art. 185. Sarà data agli impresari immediata partecipazione dell'approvazione dei loro contratti.

Art. 186. L'Ufficiale colle facoltà notarili, e lo stesso Commissario alle provvisioni vigilano in modo particolare acciò la cauzione che gl'impresari sono tenuti a prestare a guarentigia dell'adempimento dei loro contratti sia data nel modo prescritto dalla Legge in vigore.

Allorchè tale cauzione è prestata mediante vincolazione di cedole nominative del Debito Pubblico, si dovrà unitamente a tali cedole trasmettere al Ministero una copia autentica in carta da bollo del contratto cui si riferisce la cauzione, per essere consegnata all'Amministrazione del Debito Pubblico per l'opportuno effetto.

Art. 187. Negli atti pei quali è prestata cauzione nel modo indicato dal precedente articolo, l'Ufficiale suddetto fa sempre constare esplicitamente del consenso del titolare delle cedole nominative alla vincolazione, per evitare la necessità di altro atto apposito e le conseguenti spese.

Egli avvertirà pure che una cedola notata di vincolazione, non è passibile di una seconda vincolazione, se non dopo che fu cancellata la prima annotazione di vincolo.

Art. 188. Per le cauzioni prestate in numerario l'Ufficiale predetto dovrà ritirare dagli impresari, alla stipulazione del contratto, la ricevuta del Tesoriere del Circondario che effettuò il versamento per trapasso nella Cassa dei depositi e prestiti, esistente presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Tale documento sarà trasmesso al Ministero per essere permutato colla corrispondente cartella di deposito, la quale sarà poi spedita dal Ministero al Commissario generale, e a cura dell'Ufficiale summentovato consegnata al titolare.

Art. 189. Al compimento di ogni contratto il medesimo Ufficiale si farà consegnare dagli impresari le cedole vincolate o la cartella di cui sopra, secondo che la cauzione venne data nell'uno o nell'altro modo, per essere trasmessa al Ministero colla dichiarazione del Commissario generale che attesti l'esatto adempimento dell'impresa.

§ 4. — *Dell'ufficio dei lavori.*

Art. 190. Il Capo di quest'ufficio, chiamato *Commissario ai lavori* ha, giusta il Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, le attribuzioni seguenti:

Art. 191. Accentra la contabilità delle diverse Direzioni dei lavori, così per le materie che per l'opera manuale, e forma i conti generali e particolari del valore del materiale, nel modo prescritto dal Regolamento.

Art. 192. Sindaca per la parte amministrativa, l'uso del materiale della Marina a terra ed a bordo;

Ha conto aperto annuale coi Capi di ciascuna officina, ed in fine d'ogni mese, d'accordo col Direttore competente, aggiusta e salda la contabilità delle stesse officine;

Dal Commissario ai lavori dipendono i Sotto-Commissari che sono membri delle Commissioni di visita;

Egli ha facoltà di assistere agli atti delle medesime Commissioni.

Art. 193. Il Commissario ai lavori è membro della Commissione per l'armamento e disarmamento delle navi dello Stato, e della Commissione indicata nel precedente articolo 170, 1.o alinea.

Art. 194. Tiene:

a) Il libro di dotazione di ciascuna nave appartenente al dipartimento;

b) Gl'inventari dei galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti per il servizio generale dell'arsenale;

c) Gl'inventari della mobilia impiegata nei palazzi, negli uffizi ed in altri stabilimenti marittimi;

d) Gl'inventari del materiale impiegato nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina;

e) Gl'inventari degli oggetti per uso delle scienze ed arti nautiche e militari.

Alla fine d'ogni trimestre, col concorso del Direttore cui spetta, verifica ed aggiusta i conti di ciascun ritentore risponsabile del materiale indicato all'alinea *b*.

Alla fine d'ogni anno, unitamente all'Impiegato del controllo verifica e salda la contabilità degli agenti ritenitori del materiale indicato all'alinea *c* e *d*.

È membro della Commissione particolare per la ricezione del materiale indicato all'alinea *e*, e registra le ricevute degli oggetti comprati ad uso di tale servizio.

Art. 195. Sindaca e fa saldare dal Commissario generale la contabilità del materiale ritenuto a bordo dei bastimenti armati, in disponibilità, o disarmati, esclusa però la parte pecuniaria.

Art. 196. Dal Commissario ai lavori dipende il personale dei magazzinieri appartenenti al Commissariato del dipartimento.

Egli propone al Commissario generale i magazzinieri che devonsi imbarcare sulle navi dello Stato, e provvede al ripartimento fra i magazzini dell'arsenale di quelli che trovansi a terra.

Per principio, i magazzinieri sbarcati hanno ad essere specialmente incaricati di aver cura delle dotazioni dei legni disarmati depositate nei magazzini.

Art. 197. Il Commissario ai lavori tiene il registro generale degli operai militari ed avventizi dell'arsenale e dei condannati, e vigila col concorso dei Direttori per la presenza al lavoro degli operai stessi.

Sindaca e dirige la contabilità delle mercedi ad essi dovute.

Art. 198. Il servizio degli Ufficiali del Commissariato destinati a turno ad assistere all'entrata degli operai nell'arsenale, è oggetto di vigilanza per parte del Commissario ai lavori.

Tale servizio deve essere fatto esclusivamente dagli scrivani.

Art. 199. Il Commissario ai lavori, presi gli ordini del Commissario generale, ed i concerti coi Direttori competenti, potrà all'occorrenza passare in rassegna straordinaria gli operai.

Art. 200. Conserva nel proprio uffizio i libretti di matricola degli operai che appartengono alla gente di mare: nota sovra i medesimi il numero delle giornate di lavoro passate nello arsenale da ciascun operaio, e fa le opportune comunicazioni ai competenti Consoli di Marina.

Art. 201. Il Commissario ai lavori adempie ad ogni altro incarico che gli è dato dal Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Capo IV. — *Dei Direttori dei lavori.*

Art. 202. Sarà a capo di ciascuna Direzione dei lavori un Direttore del grado e della categoria seguente:

Direzione delle costruzioni navali. Direttore delle costruzioni navali;

Direzione degli armamenti. Capitano di vascello dello Stato Maggiore generale della Marina;

Direzione di artiglieria. Capitano di vascello dello Stato Maggiore generale della Marina, o Colonnello del Corpo Reale d'artiglieria dell'Esercito.

I predetti Direttori vengono nominati per Decreto Regio sulla proposta del Ministro della Marina, e risiedono nel capo-luogo del rispettivo dipartimento.

Art. 203. I Direttori dipendono immediamente dal Comandante in capo del dipartimento, e sono indipendenti tra di loro nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Non hanno corrispondenza ufficiale che col proprio Comandante in capo, e cogli Ufficiali da loro dipendenti incaricati della direzione dei lavori negli stabilimenti marittimi secondari del dipartimento.

La corrispondenza col Comandante in capo è per iscritto, ed a voce: la prima è riservata pei soli affari di molta importanza, osservate le norme prescritte dall'art. 54 di questo Regolamento.

Art. 204. Riferiscono al Comandante in capo del dipartimento tutto ciò che riguarda la parte di servizio ad essi affidato, ne ricevono gli ordini e ne curano l'esecuzione sotto la loro responsabilità.

Il rapporto prescritto al precedente alinea sarà fatto personalmente quando sia necessario; è però obbligatorio per la domenica all'ora stabilita. Negli altri giorni i Direttori delegano un Ufficiale dipendente da loro, il quale fa l'anzidetto rapporto di servizio al Comandante in capo e ne riceve gli ordini.

Art. 205. I Direttori di propria autorità ordinano i lavori necessari per la conservazione del materiale e per la provvigione del magazzino rispettivo; e curano l'esecuzione delle opere ordinate dal Ministro e dal Comandante in capo.

Sono risponsabili del buon uso delle materie adoperate ai lavori (salvo la responsabilità materiale di coloro cui sono consegnate direttamente), della buona esecuzione degli stessi lavori, e della conformità loro ai piani, disegni, modelli, o tavole di costruzione prescritte.

Sono mallevadori della validità dei documenti che attestano il buon uso delle materie e l'esecuzione dei lavori.

Art. 206. Qualora risultino spese per materie o lavori non ordinati dal Ministro, o contrarie alle Leggi e Regolamenti, i Direttori, per sottrarsi alle conseguenze della responsabilità loro personale, dovranno provare di avere agito per ordine del Comandante in capo, e dopo rimostranza a lui fatta in iscritto e da lui respinta.

Art. 207. Debbono invigilare che il servizio, per la parte affidata alla loro direzione, ed in tutti gli arsenali e cantieri del dipartimento proceda a norma delle Leggi e dei Regolamenti, e riferire al Comandante in capo ogni inconveniente che avessero ad osservare.

Cureranno in particolare modo che venga rigorosamente eseguito, in quella parte che ad essi riguarda, il Regolamento per la contabilità del materiale.

Art. 208. I Direttori sono incaricati dell'ordine, allogazione e conservazione dei materiali depositati nei rispettivi magazzini particolari.

Sono pure incaricati della polizia e del buon ordine delle officine e scali da loro dipendenti, conformandosi alle consegne stabilite per la sicurezza degli arsenali marittimi, e nei cantieri, dall'Aiutante generale, e dal Titolo II, Capo I del presente Regolamento.

Art. 209. Nelle ore di lavoro sono messi sotto la immediata dipendenza dei Direttori tutti gl'individui militari o borghesi addetti alla rispettiva Direzione.

Art. 210. Dai Direttori esclusivamente dipendono l'andamento e l'esecuzione dei lavori che per loro cura si fanno sui bastimenti dello Stato in qualunque condizione questi si trovino.

Art. 211. I Direttori sono membri del Comitato dipartimentale della Marina ed hanno come tali i doveri stabiliti dal presente Regolamento al Titolo I, Capo V.

Essi pronunziano in appello sui giudizi emessi dalle rispettive Commissioni di visita, sono membri della Giunta superiore di ricezione, della Commissione per l'armamento e disarmamento delle navi dello Stato, e delle Commissioni per la formazione delle liste di proposizione ad avanzamento, e per la compilazione dei fogli caratteristici e di condotta degli ufficiali addetti ai lavori sotto la rispettiva loro dipendenza.

Art. 212. I Direttori rassegnano al Comandante in capo le proposte di ammissioni degli operai avventizi, avuto riguardo alle deliberazioni del Comitato ed agli ordini del Ministro.

Gli avanzamenti di grado e di classe nel personale degli operai suddetti hanno luogo per disposizione dei Direttori competenti, i quali sono tenuti a licenziare gli stessi operai tosto che più non siano necessari.

Ciascun Direttore deve comunicare al Commissario ai lavori gli ordini dati per ammissione e per licenziamento degli operai, per l'avanzamento di grado o di classe e per castighi inflitti.

Art. 213. Spetta ai Direttori di ripartire fra i diversi lavori gli operai tutti militari ed avventizi da loro dipendenti.

Al 1.o ed al 15 di ciascun mese dispongono per la formazione delle liste delle mercedi dovute agli operai nel modo prescritto dal Regolamento. Delegano un Ufficiale ad essi subordinato ad assistere al pagamento delle mercedi, così per mantenere il buon ordine, che per certificare l'esecuzione del pagamento.

Art. 214. Allorchè l'armamento o la disponibilità di una nave dello Stato è messa all'ordine del giorno del Comandante in capo del dipartimento, i Direttori trasmetteranno direttamente all'Aiutante generale la nota degli individui di bassa forza da loro dipendenti, che debbono esservi imbarcati a norma delle tabelle regolamentari.

Dovranno altresì adempiere ad ogni richiesta che ad essi facesse il predetto Aiutante generale per provvedere alle surrogazioni ed ai cambiamenti degli individui summentovati a bordo delle navi armate o in disponibilità.

Art. 215. I Direttori non possono ordinare alcun movimento di personale sulle navi in armamento od in disponibilità e, quando stimano che alcun movimento sia necessario, rassegnano le proposte al Comandante in capo del dipartimento, cui spetta di determinare.

Art. 216. Non possono concedere permessi di assenza ai militari ad essi subordinati nei lavori: le domande per tali licenze, col parere del rispettivo Direttore, sono rivolte ai competenti Capi di Corpo.

Art. 217. I Direttori invigileranno per mezzo di Ufficiali da loro dipendenti all'esattezza delle rassegne giornaliere di presenza al lavoro degli operai; potranno all'occorrenza ordinare ed eseguire essi stessi rassegne straordinarie.

È debito loro di agevolare al Commissario generale, in seguito a sua richiesta, i mezzi di passare in rassegna straordinaria gli operai, quando lo stimi utile all'interesse dell'Amministrazione.

Art. 218. Porranno studio ad avere un'esatta cognizione dell'abilità teorico-pratica e dell'assiduità al lavoro degli individui che da essi dipendono, sia per ripartirli convenientemente al lavoro medesimo, come per poter fornire con certezza al Comandante in capo le notizie che fossero da lui richieste.

A tale effetto riceveranno in comunicazione dal Comandante in capo i rapporti dei Comandanti delle navi sull'abilità e diligenza degli operai militari ad essi sottoposti.

Art. 219. Cercheranno di ricondurre al dovere, coi mezzi a loro forniti dai Regolamenti, gli Ufficiali assegnati alle Direzioni rispettive che si rendessero colpevoli di trascuratezza nel servizio, e qualora sia necessario ne faranno rapporto al Comandante in capo per le sue determinazioni.

Art. 220. È stretto obbligo dei Direttori di fare osservare nelle ore del lavoro i doveri della disciplina prescritti dai Regolamenti a tutti coloro sui quali hanno autorità.

Per gl'individui militari essi fanno rapporto direttamente all'Aiutante generale dei castighi che avessero ad essi inflitti.

Se le mancanze commesse non fossero previste dai Regolamenti disciplinali, o potessero qualificarsi reati, il rapporto sarà diretto all'Aiutante generale, quando i colpevoli siano militari, ed al Comandante in capo, quando siano borghesi.

Art. 221. L'ordine di ripartimento e di dipendenza dai rispettivi Direttori per le officine e per i lavori nei cantieri e negli arsenali marittimi dello Stato è stabilito nel Titolo II del presente Regolamento.

Art. 222. Non si potrà intraprendere lavoro alcuno nelle officine se non sia previamente autorizzato da ordine firmato dal Direttore competente. Questi ordini sono staccati da un registro a matrice, il quale è conservato presso l'ufficio della Direzione.

Art. 223. È fatta eccezione pei casi di somma urgenza in cui potranno darsi gli ordini verbalmente, ma dovranno poi compiersi al più presto le operazioni sopra prescritte.

Art. 224. Il Direttore a cui sia necessario di valersi dell'opera di un'officina dipendente da un'altra Direzione, formerà l'ordine relativo che trasmetterà direttamente al Direttore da cui dipende l'officina anzidetta; questi, apposto a detto ordine il suo *visto*, gli darà corso.

Se per soverchio di lavoro in un'officina occorra ricorrere ad altre simili officine dipendenti da Direzione diversa, si farà di ciò richiesta al Comandante in capo, il quale, presi i dovuti concerti coi Direttori, disporrà nel modo che reputerà più conveniente al servizio.

Art. 225. È a cura dei Direttori lo esigere che i Capi-officina da loro dipendenti tengano le scritturazioni necessarie a dimostrare l'uso dei materiali ad essi affidati a norma del relativo Regolamento.

Alle richieste fatte a loro direttamente dal Commissario generale di passare ispezioni al materiale esistente nelle officine, dovranno i Direttori annuire e facilitargli in questa come in ogni altra circostanza l'adempimento del suo ufficio nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 226. Sono in facoltà di dare tutte quelle disposizioni che stimano utili per la regolarità e per l'esattezza del servizio nelle officine sulle quali hanno autorità.

Non permettono ad alcuno di entrare nelle officine se non per cagione di servizio o con permesso del Comandante in capo.

Art. 227. I Direttori dovranno prendere o promuovere direttamente dall'Aiutante generale quei provvedimenti di precauzione necessari a prevenire gl'incendi ed alla sicurezza delle officine.

Dovranno rendere avvisato l'Aiutante generale prima di accendere fuoco nei siti che non siano a ciò stabiliti, od in ora solita, ciò che non potrà avvenire se non per ragione di servizio.

Art. 228. I Direttori daranno avviso direttamente all'Aiutante generale ed al Commissario ai lavori, quando occorra loro di disporre che, per urgenza o soverchio di opere a compiersi, si lavori insolitamente, in tutte od in una parte delle officine, in ore ed in giorni non stabiliti.

Non potranno essi disporre, senza autorizzazione del Comandante in capo, che tali lavori abbiano luogo se non per casi eccezionali e temporanei.

Art. 229. Le richieste per riparazioni alle officine ed agli scali saranno dai Direttori rivolte mensilmente al Comandante in capo; nei casi d'urgenza dette richieste potranno essere fatte tuttavolta che occorra.

Art. 230. I Direttori per la parte che spetta a ciascuno, osservano e fanno osservare le prescrizioni del Regolamento sull'armamento, le prove e la conservazione del naviglio dello Stato.

Quando per cura di una Direzione si eseguiscono lavori ad un bastimento, in qualunque stato questo si trovi, il Direttore ne invigila l'andamento e l'esecuzione, sia personalmente che per mezzo degli Ufficiali da lui dipendenti, e le Autorità di bordo debbono acconsentire a qualunque richiesta venisse da questi fatta per la buona e sollecita esecuzione dei lavori medesimi.

I Comandanti e gli Ufficiali in secondo delle navi armate o in disponibilità rivolgono al Direttore i reclami che abbiano a fare sulla condotta degli operai che lavorano a bordo.

Art. 231. Terminata una nuova costruzione, ogni Direttore in qualità di membro del Comitato concorre alla formazione del libro di dotazione del bastimento, per quella parte di materiale che a lui spetta, a tenore del Regolamento.

Successivamente ogni Direttore estrae dal suddetto libro il foglio di dotazione particolare per ciascuno dei Capi di carico che da lui dipendono e sottoscrive lo stesso foglio unitamente al Commissario ai lavori.

Art. 232. I Direttori, per quanto concerne alle richieste ed al servizio del materiale a bordo dei bastimenti dello Stato ed alle attribuzioni affidate loro al riguardo, si atterranno alle prescrizioni del Regolamento sulla contabilità del materiale.

Essi nella qualità di membri della Commissione per l'armamento ed il disarmamento delle navi dello Stato concorrono, ognuno per la sua parte, alla formazione dell'occorrente verbale nel modo prescritto dai Regolamenti in vigore.

Art. 233. L'Ufficiale di ciascuna Direzione delegato a recarsi giornalmente al rapporto del Comandante in capo dovrà a nome del rispettivo Direttore riferire e particolarizzare tutte quelle circostanze per le quali sia necessario variare od altrimenti disporre i lavori in corso sui bastimenti in armamento od in disponibilità.

I Direttori trasmetteranno mensilmente al Comandante in capo un rapporto sommario sullo stato dei lavori a bordo delle navi del dipartimento, in qualunque condizione queste si trovino.

Il modello di tale rapporto sarà stabilito dal Ministero.

Art. 234. I rapporti dei Comandanti delle navi sullo stato del materiale a bordo delle navi stesse, sulle relative osservazioni fatte in navigazione, e sulle proposte di miglioramento, saranno dal Comandante in capo comunicati al Direttore cui risguardano, il quale darà il suo parere e promuoverà quei provvedimenti che reputerà opportuni.

Art. 235. A seconda della importanza degli stabilimenti marittimi secondari, e dei lavori che vi si eseguiscono, i Direttori si recheranno più o meno frequentemente a visitarli, avendo essi l'alta direzione di ogni lavoro in corso negli stabilimenti medesimi, e del procedimento del servizio relativo.

Art. 236. Al 1.o gennaio e al 1.o luglio di ogni anno, in seguito ad una generale ispezione, i Direttori trasmettono al Comandante in capo del dipartimento un rapporto in cui riepilogano le operazioni fattesi nella loro Direzione durante il semestre precedente, notano gl'inconvenienti che avranno osservati, ed i miglioramenti che stimano utili al servizio. Tali rapporti saranno trasmessi al Ministro.

Art. 237. I Direttori riceveranno giornalmente la parola d'ordine dall'Aiutante generale, la quale servirà ad essi solamente, nè potranno ad altri comunicarla.

Art. 238. Ai Direttori competono gli onori di Capitano di vascello al comando di una nave dello Stato.

Art. 239. Per l'esecuzione dei lavori ciascuna Direzione è divisa in sezioni, secondo è prescritto al Titolo II, Capo III del presente Regolamento.

I Capi di Sezione sono nominati dal Comandante in capo del dipartimento sulla proposta del rispettivo Direttore, ritenuto che l'Ufficiale più elevato in grado, o più anziano fra quelli destinati nel capo-luogo del dipartimento deve in ciascuna Direzione essere messo a capo della prima Sezione col titolo di *Sotto-Direttore*.

Art. 240. I Capi di Sezione ricevono gli ordini immediati del Direttore rispettivo e lo informano verbalmente delle principali circostanze che hanno tratto ai lavori di cui sono incaricati.

Appongono il visto ai rapporti, ai piani ed ai progetti degli Ufficiali da loro dipendenti, e li trasmettono al rispettivo Direttore esprimendo intorno ai medesimi il proprio avviso.

Fanno delle frequenti ispezioni ai bastimenti, scali, bacini ed officine dipendenti dalla Sezione.

Debbono strettamente attenersi ai piani, disegni, modelli e tavole di costruzione regolarmente approvate, come pure a tutte le disposizioni e Regolamenti in vigore.

Sono responsabili di qualunque mancanza commessa a questo riguardo, fatta eccezione dei casi nei quali qualche ordine in contrario del Direttore facesse cadere la risponsabilità sopra di lui.

Art. 241. Spetta ai Direttori di ripartire tra le diverse Sezioni gli Ufficiali da loro dipendenti e possono cambiarli di Sezione tuttavolta che ciò credano necessario al buon andamento del servizio, previa però proposta al Comandante in capo del dipartimento quando per effetto del passaggio debba l'Ufficiale essere tramutato da uno all'altro stabilimento.

Art. 242. Il prescritto dall'articolo precedente è pure applicabile alla maestranza di servizio ed agli individui di bassa forza impiegati ai lavori.

Art. 243. Gli Ufficiali applicati alle Sezioni hanno l'obbligo speciale di dirigere nelle loro particolarità i lavori, uniformandosi alle istruzioni dei rispettivi Capi di Sezione.

Visitano frequentemente i posti a cui sono assegnati, invigilano che gli operai non stiano oziosi, che le materie che si adoperano siano delle qualità richieste, e che i lavori si compiano con la massima cura e con tutta l'economia possibile.

I Direttori delegheranno alle diverse Commissioni che occorra formare quelli tra gli Ufficiali che sono applicati alla Sezione cui risguardino gli affari da trattarsi dalle Commissioni medesime.

Art. 244. I Direttori riuniscono ogni giorno tutti i Capi di Sezione per comunicare ad essi gli ordini necessari e perchè possano tra loro prendere gli opportuni concerti per l'eseguimento dei lavori assegnati alla Direzione.

Queste riunioni si terranno nelle ore di riposo degli operai, eccettuati i giorni nei quali avvenga alla stessa ora la riunione del Comitato.

Il sabbato gli Ufficiali applicati alle Sezioni assistono a tali riunioni.

Art. 245. I Direttori disporranno il servizio per modo che gli Ufficiali tutti della Direzione, a qualunque Sezione appartengano, possano prendere parte ai servizi generali e comuni.

Art. 246. I Direttori tengono corrispondenza cogli Ufficiali ad essi subordinati Capi di servizio negli stabilimenti marittimi secondari del dipartimento e col rispettivo Comandante in capo allorchè per cagione di servizio non trovansi nel capo-luogo del dipartimento.

Art. 247. Oltre ai registri prescritti dal Regolamento sulla contabilità del materiale, i Direttori sono obbligati a tener pure i seguenti:

Registro n. 1 — degli ordini di qualche importanza del Comandante in capo, in qualunque modo siano ad essi diretti;

Registro n. 2 — degli ordini del giorno da essi emanati dopo avuta conoscenza dell'ordine del giorno del Comandante in capo, per la parte che riguarda il servizio ad essi affidato;

Protocollo n. 1 e 2, l'uno per le lettere ricevute, l'altro per quelle spedite.

I libri e registri anzidetti saranno dai Direttori tenuti conformemente ai modelli prescritti e colle stesse norme generali stabilite da questo Regolamento per l'ufficio dell'Aiutante generale.

Art. 248. Ogni Direttore avrà un archivio in cui farà conservare la corrispondenza ufficiale (meno la riservata che terrà presso di sè), tutti i registri ultimati, le matricole e le memorie, piani, disegni e tavole di costruzione della rispettiva Direzione; di ogni cosa sarà fatto particolarizzato inventario.

L'Ufficiale applicato alla 1.a Sezione provvederà in ogni Direzione alla conservazione dell'archivio.

Art. 249. Un ufficio speciale aggregato alla 1.a Sezione sarà addetto alle scritturazioni ed alla tenuta dei libri di ciascuna Direzione.

Il personale di detto ufficio sarà composto giusta la Tabella n. 1 annessa al presente Regolamento.

Possono essere destinati a prestar servizio presso l'ufficio di ogni Capo di Sezione delle singole Direzioni uno od al più due operai delle officine dipendenti dalla Sezione medesima.

Dovranno essere scelti tra gli operai borghesi di una classe non maggiore della terza, ed è assolutamente proibito d'impiegare operai della maestranza militare nelle scritturazioni della Direzione.

Art. 250. I Direttori in caso d'assenza temporanea vengono surrogati dai Sotto-Direttori del capo-luogo del dipartimento.

Se però l'assenza abbia a durare oltre ai trenta giorni il Comandante in capo promuoverà, ove occorrano, le disposizioni ministeriali per la provvisoria loro surrogazione.

Art. 251. Se il Sotto-Direttore del capo-luogo a cui spetti di surrogare il Direttore assente sia meno anziano dei Sotto-Direttori degli stabilimenti marittimi secondari del dipartimento, il Comandante in capo assumerà egli stesso la direzione immediata del servizio, ed il Sotto-Direttore predetto avrà la firma *d'ordine* nella corrispondenza ufficiale.

Capo V. — *Dei Comitati dipartimentali.*

Art. 252. In ogni capo-luogo di dipartimento è stabilito un Comitato dipartimentale della Marina composto come segue:

Il Comandante in capo, Presidente;
L'Aiutante generale, Membro;
Il Commissario generale, id.;
Il Direttore delle costruzioni, id.;
Il Direttore degli armamenti, id.;
Il Direttore dell'artiglieria, id.
Il Tenente di vascello applicato al gabinetto del Comandante in capo, Segretario senza voto;
Il Sotto-Commissario di Marina applicato allo stesso gabinetto, Sotto-Segretario.

Sono al primo più particolarmente attribuiti gli affari tecnici, al secondo quelli amministrativi.

Art. 253. Il Comitato si riunisce nell'ufficio del Comandante in capo ordinariamente ogni giovedì e straordinariamente ogniqualvolta i bisogni del servizio lo esigano.

L'Aiutante generale siede rimpetto al Comandante in capo ed in assenza di lui presiede al Comitato.

Gli altri membri prendono posto tra i suddetti Ufficiali generali secondo il grado o l'anzianità rispettiva.

Il Segretario ed il Sotto Segretario siedono a sinistra del Comandante in capo.

Art. 254. Le deliberazioni del Comitato sono prese a pluralità di voti; in caso di parità il voto del Presidente decide.

I membri della minoranza hanno diritto di far constare nel processo verbale dell'avviso loro contrario motivato.

Occorrono almeno quattro membri, compreso il Presidente, per la validità delle deliberazioni.

La presenza del Comandante in capo o dell'Aiutante generale è indispensabile per la regolarità della seduta.

Art. 255. Il Comandante in capo, per mezzo del Segretario, annunzia al Comitato gli affari che debbonsi trattare, e determina, se è possibile, quali pratiche si tratteranno nella riunione susseguente.

Ogni membro che deve sottoporre una pratica al Comitato, ne tiene anticipatamente proposito al Comandante in capo, il quale è obbligato a riferirne alla prima seduta.

Art. 256. Per gli affari la trattazione dei quali esiga lungo ed accurato studio, il Comitato delega a maggioranza di voti uno dei suoi membri a toglierli ad esame ed a riferire.

Il Comitato può eziandio delegare a tal uopo una Commissione che instituirà.

Art. 257. Il Capo dell'ufficio di controllo assiste alle sedute del Comitato nei casi indicati dal Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Art. 258. Può il Comitato chiamare presso di sè gli Ufficiali e quelle altre persone cui giudica conveniente di chiedere schiarimenti od informazioni, ma le persone medesime avranno voto puramente consultivo, del quale non si dovrà tener conto nei processi verbali.

Art. 259. Spetta al Comitato di formare e di sottoporre all'approvazione del Ministro:

1. Le condizioni generali e particolari di appalto per compra o vendita, con fissazione del prezzo d'asta;

2. I progetti delle condizioni e delle istruzioni per gli acquisti a trattazione privata che devonsi fare all'estero per mezzo di Commissari militari o civili, od in altro modo;

3. Le condizioni per gli acquisti e per le vendite a trattazione privata, la cui spesa ecceda o no la somma di L. 4000.

Art. 260. Trasmettendo al Ministro i capitolati o i progetti di condizioni summentovati, dovrà il Comitato unire ai medesimi una deliberazione sua che dimostri la utilità o la necessità dell'acquisto o della vendita, la maggiore o minore urgenza delle circostanze, ed ogni altra particolarità che possa consigliare la scelta di uno, piuttosto che di altro, fra i modi stabiliti per Legge di procedere all'operazione.

Per gli acquisti a trattazione privata, dovrà unire la sottomissione del fornitore con cui dichiari accettare tutte le condizioni stabilite dal Comitato, e quelle generali di appalto.

Non si darà corso ad alcuna sottomissione, se in fine di essa non sarà scritta l'attestazione del Commissario generale che fu prestata la dovuta cauzione.

Per le vendite il Comitato unirà il processo verbale della competente Commissione di visita, da cui consti che gli oggetti da vendersi sono inutili, e che la Marina non ne può trarre partito alcuno.

Art. 261. Il Comitato esamina e rassegna col suo parere al Ministro:

a) Il conto delle spese fatte all'estero dai bastimenti dello Stato per acquisto di materiali ad uso di bordo, verificando ad un tempo la validità e la regolarità dei relativi documenti;

b) Le relazioni del Commissario generale sulle irregolarità riscontrate nella contabilità del materiale a bordo dei bastimenti dello Stato, esprimendo il proprio avviso intorno alla decisione che converrebbe prendere su tutti i casi di responsabilità;

c) Le tariffe per le consumazioni ordinarie a bordo, e quelle per il calo di consumo dei materiali che devesi abbuonare ai Capi delle officine;

Quanto sovra a tenore del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina;

d) I piani di costruzione, di macchine, di alberatura e velatura, delle divisioni interne delle navi dello Stato, dei sistemi di armamento, ed in generale qualunque progetto di miglioramento nei vari rami del servizio che sia presentato dal Direttore competente.

Art. 262. Il Comitato sommette all'approvazione del Ministro il proprio avviso intorno a qualsiasi cambiamento nella distribuzione degli edifizi, magazzini ed officine degli arsenali marittimi, e dei cantieri per cui sia necessaria una spesa qualunque.

Art. 263. Stabilisce e propone al Ministro:

a) Il numero degli operai avventizi che devonsi ammettere a lavorare negli anzidetti arsenali e cantieri;

b) L'importanza della mercede giornaliera dovuta per grado e per classe agli stessi operai;

c) L'acquisto degli strumenti astronomici, libri e carte nautiche, occorrenti al servizio del dipartimento:

d) L'importanza della provvisione del magazzino generale in materie prime e lavorate, ed in oggetti lavorati;

e) Il ripartimento in sezioni della suddetta provvisione del magazzino generale.

Art. 264. Il Comitato di autorità propria procede a privata trattazione alle compre di oggetti non eccedenti il valore di L. 500, e per mezzo del Commissario generale ne fa pagare, in via provvisoria, lo ammontare dal Quartiermastro del dipartimento.

Forma alla fine di ogni mese, e secondo il modello che verrà stabilito, un doppio elenco di dette compre che, insieme ad un verbale indicante i motivi dell'operazione fatta, ed ai necessari documenti, è trasmesso al Ministro perchè, approvatolo, respinga uno di tali elenchi al Comitato e disponga per le occorrenti rimborsazioni al Quartiermastro.

Art. 265. Il Comitato di sua autorità:

a) Stabilisce, secondo i Regolamenti in vigore, i libri di dotazione pei bastimenti di nuova costruzione, o che furono trasformati, e decide sulle modificazioni ai libri di dotazione proposte dai Comandanti delle navi dello Stato, sempre che tali proposte non vengano a derogare alle massime stabilite dal Ministro, nel qual caso ne riferisce al medesimo, significandogli il proprio parere;

b) Decide sulle dissensioni che avvenissero circa alla provvisione dei magazzini delle Direzioni;

c) Decide sulle consumazioni dei materiali fatte a bordo dei legni armati o in disponibilità, e trovate irregolari dal Direttore competente;

d) Decide sulla distribuzione dei fabbricati, magazzini ed officine esistenti negli arsenali marittimi, o nei cantieri del dipartimento, allorchè non occorrono spese per adattamento od altro;

e) Determina i luoghi dove ordinariamente si può accendere fuoco negli stabilimenti marittimi, la distribuzione dei fanali ai medesimi assegnati, e dà parere sul numero e distribuzione dei corpi di guardia e delle sentinelle che resta in facoltà del Comandante in capo di stabilire.

Art. 266. Il Comitato emette parere sui memoriali per invenzioni, scoperte, e nuove applicazioni relative alle scienze ed alle arti nautiche e militari, e sovra ad ogni altra pratica che il Ministro stima opportuno di sottoporre all'esame di lui.

Art. 267. Il Comitato tiene due registri, cioè:

1. Di tutti gli affari che sono sottoposti alle sue deliberazioni e dell'esito dato ai medesimi, con le rispettive date;

2. Dei processi verbali delle sedute ordinarie e straordinarie che debbono essere firmati volta per volta da tutti i membri intervenuti e dal Segretario; a ciascun processo verbale è assegnato un numero progressivo che si rinnova al primo giorno di ogni anno.

Viene registrato un processo verbale negativo allorchè non si tiene seduta per difetto di materie all'ordine del giorno, e quando il Comitato non si troverà in numero per deliberare.

Art. 268. Il Comitato non riceve ordini che dal Ministro con cui corrisponde per mezzo del Comandante in Capo, nel gabinetto del quale, dal Sotto-Commissario ad esso applicato, è tenuto l'archivio del Comitato.

Le deliberazioni di cui all'art. 259 saranno trasmesse in originale al Ministro, firmate da tutti i membri presenti; quelle degli articoli 261 e 263 sono spedite in copia firmata dal Segretario col *visto* del Comandante in capo; ed in fine delle deliberazioni relative all'art. 265, come di ogni altra deliberazione interna, sarà accennato l'oggetto al Ministro per semplice informazione.

Capo VI. — *Disposizioni particolari per il 3.o dipartimento.*

Art. 269. Il Comandante in capo del 3.o dipartimento, a tenore del Regio Decreto 22 febbraio 1863 unito a questo Regolamento, è considerato come Comandante di una stazione navale.

Per conseguenza le navi tutte dello Stato assegnate alla stazione di Ancona, a qualunque degli altri due dipartimenti appartengano, sono per la disciplina, e per quanto riguarda l'adempimento della missione ad esse affidata, sotto la dipendenza diretta del Comandante in capo del 3.o dipartimento.

Ma per ciò che riflette l'amministrazione pecuniaria, compresi i fondi di scorta, il vestiario, ecc., i Comandanti delle navi anzidette corrispondono colle Autorità del rispettivo dipartimento.

Art. 270. La forza graduale e numerica del personale di Stato Maggiore del Corpo Reale Equipaggi e della fanteria Real Marina, necessario al servizio a terra nel 3.o dipartimento, è determinata dal Ministro, secondo le circostanze.

Qualunque movimento che occorra tanto nel personale di Stato Maggiore anzidetto, quanto in quello imbarcato sui legni stazionari in Ancona, è dal Comandante in capo del dipartimento cui spetta, notificato al Comandante in capo del 3.o dipartimento per mezzo del Ministero, o anche direttamente.

Così pure quest'ultimo Comandante in capo deve rivolgersi al Ministero in qualunque occorrenza, sia di personale che di materiale.

Art. 271. Il personale di bassa forza per il servizio a terra è somministrato al 3.o dipartimento dal 1.o, ed è cambiato nelle epoche stabilite.

Le variazioni occorrenti in questo personale potranno essere fatte d'accordo fra i due Comandanti in capo ogniqualvolta però non si tratti di eccedere il numero assegnato.

Detto personale per il servizio a terra non potrà venir imbarcato sui legni addetti alla stazione di Ancona che nei soli casi urgenti, e previo concerto col Comandante in capo del dipartimento cui gli stessi legni appartengono.

Art. 272. Tutti i sovraccennati individui dipendono per il servizio e per la disciplina dal Comandante in capo del 3.o dipartimento, ma sono amministrati, compreso il medesimo Comandante in capo, dal Consiglio principale della 1.a divisione del Corpo Reale Equipaggi, per mezzo di un Consiglio secondario di amministrazione stabilito in Ancona.

Le matricole dei suddetti individui rimangono presso del Consiglio principale, cui da quello secondario hanno ad essere date le indicazioni opportune.

Art. 273. Per effetto dei premessi principii non possono competere al Comandante in capo del 3.o dipartimento le attribuzioni indicate agli articoli 19, 20, 23 primo alinea, 24, 25, 37 e 38 di questo Regolamento.

Neppure sono applicate al 3.o dipartimento le disposizioni dell'art. 56 dello stesso Regolamento.

Art. 274. Il Comandante in capo del 3.o dipartimento è tenuto a trasmettere al Ministero, nel mese di dicembre di ogni anno, un rapporto da cui risultino le informazioni tutte mercè le quali si possano formare gli specchi caratteristici e di condotta degli Ufficiali incaricati stabilmente o temporalmente di un servizio a terra nel 3.o dipartimento, compresi gli Ufficiali dello Stato Maggiore dei porti.

Art. 275. S'intendono pure modificate analogamente alle massime sovra stabilite, le attribuzioni dell'Aiutante generale, del Commissario generale, del Direttore degli armamenti, dell'Ufficiale del Genio navale, incaricato della direzione delle costruzioni, e di ogni altro Capo di servizio nel 3.o dipartimento.

Art. 276. Per ciò che riguarda il Commissariato del 3.o dipartimento, il servizio che gli è affidato non essendo ripartito come quello degli altri Commissariati del dipartimento, sarà diretto immediatamente in ogni sua parte dal Commissario generale.

Il personale ascritto al Commissariato del 3.o dipartimento s'intende amministrativamente aggregato al Commissariato del 1.o dipartimento, ma non ne dipende per la disciplina e per il servizio.

Gli Ufficiali addetti al Commissariato del 3.o dipartimento sono però compresi nel turno d'imbarco per gli Ufficiali applicati a quello del 1.o dipartimento.

Art. 277. All'Amministrazione del materiale nel 3.o dipartimento è provveduto con particolare disposizione del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Nel caso che il Ministro autorizzi compre dirette di materie e di oggetti per parte delle Autorità marittime del suddetto dipartimento, alle operazioni relative procederà, ove d'uopo, un Comitato composto come in appresso:

Il Comandante in capo, Presidente;
L'Aiutante generale, Membro;
Il Commissario generale, id.:
Il Direttore degli armamenti, id.;
L'Ufficiale del Genio navale incaricato della direzione delle costruzioni navali, id.;

Art. 278. Contrariamente al disposto dell'art. 59 di questo Regolamento, all' ufficio del Comandante in capo del 3.o dipartimento sono applicati soltanto un Luogotenente di vascello come capo dell' ufficio medesimo, ed un Sottotenente di vascello come Aiutante di bandiera.

Il personale per la scrittura e per il servizio che deve essere addetto tanto all'ufficio del Comandante in capo quanto agli uffizi dei Capi di servizio da lui dipendenti è stabilito dalla Tabella n. 1 unita al presente.

Capo VII. — *Dei Capi di servizio negli stabilimenti marittimi secondari.*

§ 1. — *Dei Comandanti militari locali.*

Art. 279. Al Comandante militare di ciascuno stabilimento marittimo secondario di un dipartimento è delegato un Ufficiale di vascello in servizio sedentario del grado sottoindicato:

Cantiere di Castellammare. Un Capitano di fregata.
Cantiere della Foce. Id.
Cantiere di Livorno. Id.
Stabilimento al Varignano. Un Luogotenente di vascello.

Art. 280. I Comandanti militari dipendono immediatamente dall'Aiutante generale del dipartimento al quale appartiene lo stabilimento marittimo cui sono destinati.

Essi non hanno corrispondenza ufficiale che con la detta Autorità per quanto riguarda il servizio a loro affidato.

Corrispondono con le Autorità militari e civili del luogo quando a ciò siano autorizzati dal superiore loro diretto, ed allorquando urge provvedere al servizio dello Stato.

Per ciò che concerne le relazioni loro con le altre Autorità marittime dello stabilimento si uniformeranno a quanto è prescritto per le relazioni tra l'Aiutante generale, i Direttori dei lavori e l'ufficio del Commissariato nel capo-luogo del dipartimento.

Art. 281. Tutti gli ordini dei Comandanti militari relativi al servizio militare dello stabilimento marittimo che da loro dipende saranno dati a nome dell'Aiutante generale, ed ognuno dovrà tosto eseguirli.

Art. 282. Tutto il personale militare marittimo dipendente dall' Aiutante generale, e destinato a prestar servizio in uno stabilimento secondario, è posto sotto gli ordini immediati del rispettivo Comandante militare.

Art. 283. I Comandanti militari dovranno invigilare sulla condotta, e porre studio ad avere una cognizione esatta del merito e della intelligenza degli Ufficiali da loro dipendenti, per potere con certezza fornire all'Aiutante generale le notizie che fossero chieste al riguardo.

Coi mezzi che i Regolamenti mettono a loro disposizione i predetti Comandanti richiameranno al dovere gli Ufficiali colpevoli di negligenza nel servizio, e quando sia necessario ne riferiranno all'Aiutante generale per le ulteriori determinazioni.

Art. 284. I Comandanti militari parteciperanno al Commissario dello stabilimento ed ai Sotto-Direttori dei lavori, a ciascuno per la parte che ad essi spetta, i cambiamenti di personale che avvengono nello stabilimento per ordine dell'Aiutante generale.

Art. 285. I Comandanti militari sulla richiesta dei Sotto-Direttori, e tenuta presente la situazione giornaliera, dispongono per la somministrazione del personale di bassa forza dei Corpi militari da loro dipendente, necessario per l'eseguimento delle opere in corso. Riferiranno all'Aiutante generale quando non possono soddisfare a tali richieste.

Art. 286. Nelle pubbliche riunioni i Comandanti militari figureranno come Capi del personale militare del rispettivo stabilimento marittimo.

Indipendentemente dai Comandanti militari nelle pubbliche riunioni anzidette sta a capo degli Ufficiali del Genio navale, e degli Ufficiali del Commissariato, quell'Ufficiale dell'uno o dell'altro Corpo che sia più elevato in grado, o più anziano.

Art. 287. I Comandanti militari hanno cura dell'uniformità delle divise e del corredo stabilite pei Corpi della Marina, ed invigilano sullo stato sanitario e sul vitto dei distaccamenti di truppa della Marina.

Art. 288. I Comandanti militari trasmettono all'Aiutante generale unitamente all'avviso loro, le richieste e reclami degl'individui ad essi subordinati.

Sono obbligati a punire le mancanze degli Ufficiali ed altri individui di loro dipendenza, a norma dei Regolamenti in vigore.

Art. 289. Cessando di vivere un Ufficiale qualunque destinato ad uno stabilimento marittimo secondario, il rispettivo Comandante militare provvede perchè siano resi alla salma gli onori dovuti.

Art. 290. I Comandanti militari hanno l' obbligo di osservare e far osservare il prescritto dal Titolo secondo del presente Regolamento sul servizio militare degli arsenali e cantieri marittimi dello Stato.

In conformità degli ordini dell' Aiutante generale emanano le istruzioni e consegne relative alla polizia, vigilanza e custodia dello stabilimento al cui comando sono preposti.

Regolano il turno del servizio d'ispezione prescritto per gli Ufficiali d'arsenale da loro dipendenti.

Art. 291. Quando i bisogni del servizio esigano che si accenda fuoco in ore straordinarie, od in luoghi diversi da quellli prescritti, i Sotto-Direttori devono informarne i Comandanti militari acciò diano le disposizioni necessarie ad evitare qualunque sinistro.

Art. 292. I Comandanti militari non hanno ingerenza nei lavori che si eseguiscono negli stabilimenti marittimi secondari:

Gl'individui militari addetti ai lavori medesimi essendo messi nelle ore di lavoro sotto la dipendenza immediata dei Sotto-Direttori, i Comandanti militari riceveranno da questi ultimi comunicazione diretta delle punizioni inflitte ai suddetti individui per mancanze commesse. Non potranno essi modificarle, ma riferiranno all'Aiutante generale rispettivo quando avessero a' fare osservazioni in proposito.

Art. 293. Finchè gli operai e gli altri individui militari ed avventizi non siano entrati nelle officine per dar principio ai lavori, e dal momento in cui ne usciranno, la disciplina loro è affidata ai Comandanti militari, i quali provvederanno perchè entrino ed escano dallo stabilimento col massimo ordine, ed a norma del prescritto dal Regolamento sulla contabilità del materiale.

Art. 294. Qualunque permesso dato, sia dal Ministro, sia dal Comandante in capo di visitare gli arsenali ed i cantieri marittimi dello Stato, sarà dall'Aiutante generale comunicato al rispettivo Comandante militare.

Art. 295. A norma di quanto è prescritto per l'Aiutante generale, i Comandanti militari emanano gli ordini necessari parchè alle Autorità doganali sia facilitato l'esercizio dei loro doveri nello stabilimento marittimo che da loro dipende.

Art. 296. I Comandanti militari provvedono, conformemente agli ordini dell'Aiutante generale, alla vigilanza, polizia e sicurezza dello stabilimento a cui sono preposti.

In caso di urgenza emanano di autorità propria le disposizioni che stimano convenienti, abbenchè non prescritte dall'Aiutante generale, riferendone però senza indugio allo stesso.

Art. 297. I Comandanti militari hanno autorità sui forti, batterie, posti militari e prigioni che dipendono dalla Marina nel recinto dello stabilimento a loro affidato.

Art. 298. Presiedono ai Consigli secondari d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi costituiti negli stabilimenti cui sono addetti, e dove tali Consigli non esistano, dividono col Commissario che ne fa le veci, la responsabilità del danaro ad entrambi affidato dal Consiglio principale.

Sono membri della Giunta di ricezione e ad essa presiedono se non havvi un Ufficiale di maggior grado o più anziano.

Art. 299. Nessuna autorità hanno i Comandanti militari sui bastimenti armati o in disponibilità che trovinsi nei porti degli stabilimenti marittimi secondari. Però quando non sia negli stabilimenti medesimi un Sotto-Direttore degli armamenti, la custodia e la sicurezza dei bastimenti in corso di ultimazione e disarmati è affidata al rispettivo Comandante militare.

Art. 300. I Comandanti militari fanno rapporto ogni sabbato all'Aiutante generale di tutte le circostanze relative al servizio a loro attribuito, le quali meritino di essere portate a conoscenza dello stesso, ed a tali rapporti uniscono la situazione graduale numerica del personale che da loro dipende.

Riferiscono in via straordinaria all'Aiutante generale di quegli avvenimenti d'importanza che debbono senza ritardo essergli fatti conoscere.

Art. 301. I Comandanti militari obbligheranno tutti gli Ufficiali ed i Comandanti dei distaccamenti militari da essi dipendenti, a prendere conoscenza degli ordini del giorno che ricevono dall'Aiutante generale.

Essi emaneranno un ordine del giorno speciale pel servizio militare interno dello stabilimento al cui comando sono delegati.

Art. 302. I Comandanti militari nella corrispondenza coi Capi di distaccamento, e con gli Ufficiali da loro dipendenti, osserveranno le norme prescritte per l'Aiutante generale.

Essi terranno i seguenti registri:

1. Un ruolo di tutti gli individui da loro dipendenti che non fanno parte dei distaccamenti militari, nel quale noteranno l'epoca della loro destinazione allo stabilimento, e tutte le mutazioni avvenute durante la medesima:

2. Due protocolli simili a quelli stabiliti per l'Aiutante generale all'art. 123 del presente Regolamento;

3. Due registri degli ordini del giorno, l'uno cioè di quelli trammessi dall'Aiutante generale, e l'altro di quelli emanati da essi medesimi pel servizio giornaliero.

Art. 303. I Comandanti militari notificano giornalmente con le debite cautele, la parola d'ordine ai Capi dei distaccamenti militari, ai Sotto-Direttori e Commissari dello stabilimento, ed all' Ufficiale di arsenale d'ispezione.

Art. 304. Competono ai Comandanti militari gli onori del loro grado, come se fossero al comando di un bastimento dello Stato.

Art. 305. Per le scritturazioni di ufficio e per il servizio, sarà destinato presso ciascun Comandante militare il personale indicato dalla Tabella n. 1 unita a questo Regolamento.

Art. 306. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, l'Ufficiale di vascello, d'arsenale o della fanteria di Marina più elevanto in grado o più anziano, farà le veci del Comandante militare.

Se l'assenza non è per causa di servizio, e duri più di 30 giorni, o che l'impedimento del Comandante militare oltrepassi lo stesso periodo di tempo sarà destinato a surrogarlo un altro Ufficiale di vascello, cui spetterà l'indennità di funzioni assegnata alla carica.

§ 2. — *Dei Sotto-Direttori dei Lavori.*

Art. 307. Per parte delle Direzioni dei lavori, osservate le disposizioni dell'art. 239 di questo Regolamento, a ciascuno dei sotto indicati stabilimenti marittimi secondari sono assegnati in qualità di Capi di servizio i seguenti Ufficiali:

Direzione delle costruzioni

Foce 1 Ingegnere del Genio navale di 1.a o 2.a classe;
Livorno 1 id. id.:
Castellammare 1 id. id.

Direzione degli Armamenti.

Castellammare 1 Luogotenente di vascello di 1.a o 2.a classe.

Direzione di artiglieria

Alla Foce ed al Varignano un Ufficiale di arsenale pel servizio delle officine di artiglieria.

Art. 308. Gli Ufficiali delle Direzioni dei lavori più elevati in grado negli stabilimenti anzidetti, prendono il titolo di Sotto-Direttori ed hanno; come tali, autorità sugli altri Ufficiali della Direzione rispettiva applicati allo stabilimento; rappresentano nello esercizio delle loro funzioni i rispettivi Direttori da cui immediatamente dipendono, e gli ordini dei quali eseguiscono.

Art. 309. Oltre ai doveri per essi prescritti all'art. 240 del presente Regolamento, come Capi di Sezione, i Sotto-Direttori negli stabilimenti marittimi secondari dispongono di autorità propria per il compimento dei lavori ordinati dal rispettivo Direttore.

Art. 310. Nelle ore di lavoro sono messi sotto la immediata dipendenza dei Sotto-Direttori tutti gli individui militari o borghesi addetti allo stabilimento ed appartenenti alla rispettiva Direzione.

Art. 311. A norma degli ordini dei rispettivi Direttori, i Sotto-Direttori degli stabilimenti marittimi secondari rassegnano agli stessi le proposte di ammessione o di licenziamento degli operai avventizi come pure le proposte per avanzamento di grado e di classe.

Comunicano al Commissario dello stabilimento le relative disposizioni date.

Art. 312. Spetta ai Sotto-Direttori, secondo gli ordini dei rispettivi Direttori, di ripartire tra i diversi lavori gli individui tutti militari e borghesi da loro dipendenti.

Art. 313. Al 1 ed al 15 di ciascun mese dispongono per la formazione delle liste delle mercedi dovute agli operai nel modo prescritto dal Regolamento per la contabilità del materiale.

Delegano un Ufficiale ad essi subordinato ad assistere al pagamento delle mercedi, così per mantenere il buon ordine, che per certificare la esecuzione del pagamento.

Art. 314. I Sotto-Direttori non hanno facoltà di accordare permessi di assenza agli individui militari da loro dipendenti nei lavori; le domande per tali licenze, col parere del rispettivo Sotto-Direttore, sono rivolte al Comandante militare dello stabilimento.

Art. 315. I Sotto-Direttori invigileranno per mezzo di Ufficiali da loro dipendenti alla esattezza delle rassegne giornaliere di presenza al lavoro degli operai; potranno all'occorrenza ordinare ed eseguire essi stessi rassegne straordinarie.

È debito loro di agevolare al Commissario dello stabilimento, in seguito a sua richiesta, i mezzi di passare in rassegna straordinaria gli operai, se lo stima utile all'interesse dell'Amministrazione.

Art. 316. I Sotto-Direttori hanno l'obbligo di procurarsi un'esatta cognizione dell'abilità teorico-pratica, e dell'assiduità al lavoro di tutti gli individui di loro dipendenza, tanto per ripartirli convenientemente ai lavori, che per essere in grado di dare, con certezza, le notizie che fossero richieste intorno ad essi dal Direttore rispettivo.

Art. 317. I Sotto-Direttori cercheranno, coi mezzi di cui dispongono, di ricondurre al dovere gli Ufficiali della Direzione rispettiva addetti allo stabilimento, i quali fossero colpevoli di trascuranza nel servizio, e quando sia necessario ne riferiranno al Direttore competente per le determinazioni ulteriori.

Art. 318. Nelle ore di lavoro è dovere dei Sotto-Direttori di mantenere rigorosamente la disciplina tra tutti i loro dipendenti a norma dei Regolamenti in vigore.

Danno avviso direttamente al Comandante militare delle punizioni da loro inflitte ai militari addetti alla Sotto-Direzione.

Se le mancanze commesse dai loro subordinati non siano previste dai Regolamenti disciplinali in vigore, o possano considerarsi come reati, riferiscono al competente Direttore per gli individui borghesi che fanno consegnare immediatamente al Potere giudiziario, ed al Comandante militare per i militari.

Art. 319. Nessun lavoro potrà intraprendersi negli stabilimenti marittimi secondari, senza ordine scritto dal rispettivo Direttore.

A norma di tali ordini, i Sotto-Direttori trasmetteranno alle officine gli ordini prescritti dagli articoli 222 e 224 del presente Regolamento, e dal Regolamento sulla contabilità del materiale.

Art. 320. I Sotto-Direttori obbligheranno i Capi officina da loro dipendenti a tenere le scritturazioni necessarie a giustificare l'uso dei materiali ad essi affidati, a norma del relativo Regolamento.

Art. 321. Giusta gli ordini dei rispettivi Direttori i Sotto-Direttori emanano le disposizioni che crederanno opportune per la regolarità ed esattezza del servizio nelle officine da loro dipendenti.

Non permetteranno ad alcuno l'ingresso nelle officine se non per ragione di servizio, o con permesso del Comandante in capo.

Art. 322. I Sotto-Direttori dovranno prendere o promuovere dai Comandanti militari direttamente tutte le misure di precauzione che crederanno necessarie a prevenire gl'incendi, ed alla sicurezza delle rispettive officine.

Dovranno dare avviso ai Comandanti militari, quando per ragione di servizio debbasi accendere fuoco in luogo non stabilito, od in ora straordinaria.

Art. 323. I Sotto-Direttori hanno autorità di disporre, dandone però avviso al Comandante militare ed al Commissario dello stabilimento, che si lavori in tutte od in parte delle officine, in ore e giorni non prescritti, quando per cause straordinarie ciò sia necessario.

Allorchè tali cause non sono temporanee, dovranno chiederne autorizzazione al Direttore competente.

Art. 324. I Sotto-Direttori rassegneranno mensilmente ai rispettivi Direttori le richieste per le riparazioni ai fabbricati delle officine e scali da loro dipendenti. Nei casi di urgenza siffatte richieste potranno essere trasmesse immediatamente.

Art. 325. Quando per ordine del Comandante in capo del dipartimento o del Ministro della Marina, o per circostanze eccezionali, si eseguiscano ad un bastimento lavori di raddobbo parziale o generale in uno stabilimento marittimo secondario, incomberanno ai Sotto-Direttori gli obblighi stessi che in simili casi sono prescritti per i Direttori, dipendentemente però dagli ordini dei medesimi Direttori.

Art. 326. I Sotto-Direttori non possono accordare cambio o riparazione di oggetti alle navi dello Stato armate che approdassero al porto dello stabilimento, salvo ordine espresso dal Comandante in capo del dipartimento, ad essi commicato dal rispettivo Direttore.

Alla disposizione del precedente alinea è fatta però eccezione nei casi di somma urgenza per la sicurezza della nave, e allorchè il Comandante di bordo dichiari essere il cambio o la riparazione chiesta assolutamente necessari per l'adempimento della missione affidatagli.

In tali casi i Sotto-Direttori faranno immediatamente rapporto di ogni cosa ai rispettivi Direttori, attenendosi al prescritto del Regolamento sulla contabilità del materiale.

Art. 327. I Sotto-Direttori negli stabilimenti marittimi secondari fanno rapporto ogni sabbato al rispettivo Direttore di tutte le circostanze relative al servizio ad essi affidato che meritano essere portate a di lui conoscenza, insieme ad uno stato sommario del progresso dei lavori in corso.

L'ultimo sabbato di ogni mese trasmettono una situazione graduale e numerica di tutto il personale addetto ai lavori distinto per officina e per lavoro.

In casi straordinari fanno immediatamente rapporto al rispettivo Direttore di quelli avvenimenti d'importanza che debbano senza ritardo essere allo stesso notificati.

Art. 328. I Sotto-Direttori obbligheranno tutti i loro dipendenti a prendere conoscenza degli ordini del giorno che vengono ad essi trasmessi dal rispettivo Direttore.

Emanano di autorità propria gli ordini del giorno necessari pel servizio generale a loro affidato.

Art. 329. Oltre ai registri che dovranno tenere i Sotto-Direttori a norma del Regolamento sulla contabilità del materiale, saranno obbligati a tenere gli stessi libri e registri prescritti pei Direttori all'art. 247 del presente Regolamento.

Art. 330. I Sotto-Direttori riceveranno giornalmente per loro uso individuale dal Comandante militare la parola d'ordine che terranno col segreto e colle cautele prescritte.

Art. 331. Spettano ai Sotto-Direttori gli onori del grado di cui sono rivestiti.

Art. 332. Il personale per le scritturazioni e per il servizio applicato a ciascun ufficio di Sotto-Direzione è determinato dalla Tabella N. 1, unita al presente Regolamento.

Art. 333. In caso di assenza o impedimento temporaneo di un Sotto-Direttore, l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano della rispettiva Sotto-Direzione ne farà le veci.

Se l'assenza non è per cagione di servizio, e duri più di 30 giorni, o che l' impedimento del Sotto-Direttore oltrepassi lo stesso periodo di tempo, dovrà il Direttore cui spetta provvedere per la surrogazione provvisoria con altro Ufficiale a cui saranno devolute le spese d' ufficio assegnate alla carica.

§ 3. — *Dei Commissari.*

Art. 334. Per parte dei rispettivi Commissari generali, osservate le disposizioni dell'art. 149 di questo Regolamento, a ciascuno dei sotto indicati stabilimenti marittimi secondari, sono assegnati in qualità di Capi del servizio amministrativo, i seguenti Ufficiali del Commissariato:

Foce 1 Commissario di 1.a o di 2.a cl.;
Varignano 1 Sotto-Commissario id. id.;
Livorno 1 Commissario di 2.a classe;
Castellammare 1 Commissario di 1.a o di 2.a cl.;

Più quel numero di Ufficiali subalterni di detto Corpo che sarà necessario secondo i bisogni del servizio.

Art. 335. I predetti Commissari e Sotto-Commissari Capi di servizio prendono il titolo di Commissari di quello stabilimento cui sono applicati.

Essi rappresentano il rispettivo Commissario generale da cui dipendono direttamente, e gli ordini del quale eseguiscono; ed hanno autorità sugli altri Ufficiali del Corpo del Commissariato addetti allo stabilimento.

Art. 336. I Commissari degli stabilimenti marittimi secondari, per ciò che riguarda l' amministrazione e la contabilità dei distaccamenti dei Corpi militari marittimi stanziati nello stabilimento, degli ospedali e dei bagni ivi esistenti, hanno le attribuzioni da questo Regolamento conferite al Commissario al personale, proporzionatamente alle circostanze, e giusta i Regolamenti in vigore per l'amministrazione e la contabilità militare.

Sono membri dei Consigli secondari d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi, costituiti negli anzidetti stabilimenti, ogniqualvolta però i Comandanti militari, cui spetta presiedere agli stessi Consigli, siano Ufficiali superiori di loro più anziani; in caso contrario essi delegano le funzioni di membro del Consiglio suddetto all' Ufficiale del Corpo del Commissariato appartenente allo stabilimento che a loro succede in grado ed anzianità.

Dove non siano stabiliti Consigli secondari di amministrazione, i Commissari ne fanno le veci, e dividono col Comandante militare la responsabilità del denaro, ad entrambi affidato dal Consiglio principale.

Art. 337. Per ciò che riguarda la contabilità del materiale della Marina, i predetti Commissari hanno le attribuzioni date da questo Regolamento ai Commissari ai lavori in quanto sono applicabili allo stabilimento di cui dirigono il servizio amministrativo, e quelle fra le attribuzioni del Commissario alle provvisioni che si riferiscono alle ricezioni di materie prime e di oggetti lavorati che avvengono nello stesso stabilimento, in tutto a tenore del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Art. 338. È stretto dovere dei Commissari degli stabilimenti marittimi secondari di vigilare per la puntuale esecuzione dei Regolamenti e delle disposizioni riguardanti l'amministrazione dei Corpi e la contabilità del materiale nello stabilimento cui sono addetti; riconoscendo abusi od irregolarità debbono riferirne subito al Commissario generale, il quale ne informa il Comandante in capo del dipartimento.

Art. 339. I Commissari riceveranno giornalmente per uso loro individuale dal Comandante militare la parola d'ordine che conserveranno colle prescritte cautele.

Art. 340. Spettano ai Commissari gli onori del grado di cui sono rivestiti.

TITOLO II. — *Del servizio militare e dei lavori negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato.*

CAPO I. — *Del servizio militare.*

Art. 341. Il servizio militare negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato è in ciascun dipartimento affidato all'Aiutante generale, sotto gli ordini immediati del Comandante in capo.

Esso viene regolato direttamente dall'Aiutante generale nel capo-luogo del dipartimento, e per mezzo dei Comandanti militari suoi dipendenti negli stabilimenti marittimi secondari.

Art. 342. Nell'arsenale del capo-luogo del dipartimento un Luogotenente di vascello a turno sarà giornalmente comandato di servizio, e vi rimarrà di giorno e di notte per adempiere ad ogni incarico di cui nel presente Regolamento, e per eseguire gli ordini che in proposito stimerà di emanare l'Aiutante generale.

Negli stabilimenti marittimi secondari, tale servizio sarà fatto parimente, a turno giornaliero, dagli Ufficiali di arsenale, ancorchè fossero incaricati della direzione dei lavori.

Art. 343. L'Ufficiale di servizio summentovato prende il titolo di Ufficiale d'ispezione, e da lui dipende il personale tutto che è di servizio per la custodia e la guardia dell'arsenale o cantiere.

Art. 344. La custodia e la guardia degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato è affidata ai Corpi militari della Marina.

Il Comandante della truppa di servizio sarà di grado inferiore a quello dell'Ufficiale d'ispezione, o se abbia lo stesso grado sarà di lui meno anziano, e dipenderà dagli ordini suoi, ma giusta alle relative Tabelle di consegna firmate dall'Aiutante generale, o dal Comandante militare locale.

Art. 345. Secondo è prescritto dal Regolamento per la contabilità del materiale, ad ogni porta di mare e di terra degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato sono assegnati due Guardiani, il servizio dei quali deve essere regolato in modo che mai uno di essi manchi a ciascuna porta.

Art. 346. I Guardiani delle porte dipendono per la disciplina dall'Aiutante generale, ma per la parte riguardante la entrata ed uscita dei materiali, dipendono esclusivamente dal Commissario generale, o da chi per esso.

I Guardiani suddetti vengono scelti tra i sotto-ufficiali e timonieri guardiani del Corpo Reale Equipaggi o tra i sotto-ufficiali e timonieri in ritiro dei Corpi militari marittimi, ed in ogni stabilimento marittimo saranno subordinati ad un Capo guardiano che ne accentra e ne regola immediatamente il servizio.

Il numero e le competenze dei Capi guardiani e dei Guardiani sono stabiliti dalla Tabella N. 2 annessa al presente Regolamento.

Art. 347. Allorchè sono di servizio i Guardiani delle porte dovranno essere sempre in uniforme; essi invigileranno indefessamente all'adempimento delle loro consegne che devono eseguire con modi fermi ed urbani.

Art. 348. Dall'ora ordinaria in cui si mette fine ai lavori fino a quella in cui sono ricominciati, negli arsenali del 1.o e 2.o dipartimento, e nei cantieri di Castellammare e della Foce, sarà comandato in servizio notturno il seguente personale di bassa forza:

- 2 Timonieri guardiani;
- 6 Marinari guardiani;
- 1 Operaio carpentiere;
- 1 Operaio fabbro;
- 1 Operaio per le trombe;
- 1 Operaio calafato.

Per l'arsenale del 3.o dipartimento, e pel cantiere di Livorno, questo personale sarà diminuito di un timoniere, quattro marinai e degli operai fabbro e calafato.

Art. 349. Agli operai comandati pel servizio notturno è accordata sulle liste di mercede una giornata di mercede straordinaria.

Essi saranno scelti nella maestranza militare e in difetto tra gli avventizi di classe non superiore alla 3.a.

Art. 350. Nessuna abitazione particolare, sia pure per ragione d'ufficio, è permessa nel recinto degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato.

Le abitazioni che fossero assegnate ad Impiegati militari e civili in locale demaniale annesso ad uno stabilimento marittimo, non potranno avere comunicazione nessuna coll'interno di esso.

Le caserme dei porti militari marittimi e il bagno, se alcuno ne esista annesso ad uno stabilimento marittimo, avranno, ove sia possibile, una comunicazione interna col medesimo; ma questa deve essere aperta solamente nei casi urgenti per ordine del Comandante in capo del dipartimento.

Il passaggio ordinario delle persone e delle cose pel servizio delle caserme e dei bagni deve sempre aver luogo per una porta esteriore.

Art. 351. Hanno libero ingresso agli arsenali marittimi ed ai cantieri dello Stato:

Gli Ufficiali militari ed amministrativi della Regia Marina di qualsiasi categoria, se in uniforme;

Gli operai che vi sono impiegati nelle ore prescritte;

Gl'individui del Corpo Reale Equipaggi;

I soldati di Marina per ragione di servizio.

Le persone estranee dovranno ottenere speciale permesso dal Ministro o dal Comandante in capo del dipartimento, siccome è detto all'art. 18 del Titolo I, Capo I di questo Regolamento.

Art. 352. Le persone anzidette e quelle che per affari relativi al servizio debbano conferire con qualche Autorità marittima, saranno fatti accompagnare da un marinaro guardiano.

Un competente numero di marinari guardiani sarà perciò comandato in ciascun giorno nelle ore di lavoro alla porta d'ingresso degli arsenali e dei cantieri sotto gli ordini dei guardiani della porta medesima.

Art. 353. Nessuna forza militare potrà entrare negli arsenali marittimi e nei cantieri senza il permesso del Comandante in capo del dipartimento comunicato per le vie gerarchiche all'Ufficiale di ispezione.

È fatta eccezione per i Reali Carabinieri, per le Guardie di Pubblica Sicurezza e per quelle Doganali che, giusta le Leggi ed i Regolamenti in vigore, dovessero introdurvisi per ragioni del proprio ufficio.

Art. 354. Dal tramonto al sorgere del sole l'Ufficiale d'ispezione si assicurerà mercè apposite riviste che sui bastimenti disarmati nel recinto degli arsenali e dei cantieri siano eseguite le consegne prescritte da Direttore degli armamenti e che da lui firmate debbono tenersi affisse a bordo di ciascuna nave.

L'Ufficiale d'ispezione è obbligato d'informare l'Aiutante generale o chi per esso degli inconvenienti che avesse ad osservare in tali riviste, acciò questi ne riferisca al Comandante in capo del dipartimento per le occorrenti disposizioni.

Art. 355. Nessun oggetto può essere introdotto negli arsenali e cantieri marittimi dello Stato, nè può esserne estratto che nel modo indicato dal Regolamento per la contabilità del materiale.

Art. 356. Tutte le vie di comunicazione interna negli arsenali e nei cantieri suddetti hanno ad essere tenute costantemente libere e sgombre di materiali.

Le medesime vie saranno indicate per mezzo di inscrizioni affisse nei luoghi opportuni.

Allorchè gravi ragioni di servizio astringono un Direttore dei lavori a contravvenire alle premesse disposizioni, egli deve avvisarne l'Aiutante generale e, se questi si opponga, riferirne al Comandante in capo per le sue determinazioni.

Art. 357. I fanali per l'illuminazione degli stabilimenti marittimi, nel numero determinato, saranno distribuiti nei varii punti e locali a giudizio dell'Aiutante generale.

Un timoniere guardiano sarà incaricato del servizio della illuminazione, sotto gli ordini del Capo guardiano delle porte.

Art. 358. È proibita nell'interno degli arsenali e dei cantieri la vendita di qualsiasi mercanzia. È tuttavia permesso lo stabilimento di una bettola in ciascun arsenale e cantiere, previa autorizzazione del Ministero, perchè siano ivi vendute bevande e commestibili ad uso degli operai nelle ore di riposo.

Questa bettola sarà chiusa permanentemente ogni giorno al cominciamento dei lavori delle ore pomeridiane.

Un Regolamento pel servizio della bettola di cui al precedente alinea sarà stabilito da ciascun Comandante in capo di dipartimento, in seguito a proposta del rispettivo Aiutante generale, per cui vengano ad essere guarentiti la sicurezza degli arsenali o cantieri, la buona qualità ed il giusto prezzo dei generi esposti in vendita, e gli interessi del servizio del materiale della Marina.

Art. 359. È assolutamente vietato di fumare nel recinto degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato.

L'Aiutante generale, il Commissario generale, i Direttori dei lavori e tutti gli Agenti che ne dipendono negli stabilimenti secondari essendo responsabili dell'eseguimento di questa prescrizione, daranno ciascuno per la loro parte gli ordini e le consegne le più esplicite al riguardo.

Art. 360. È vietata la pesca nel recinto degli arsenali e dei cantieri, nè possono introdurvisi bastimenti o barche mercantili senza formale permesso del Comandante in capo.

Art. 361. Non si potrà accendere fuoco negli arsenali marittimi e nei cantieri, se non nei punti a a ciò destinati dal Comitato dipartimentale e nelle ore ordinarie di lavoro.

Quando però per urgenti bisogni di servizio si dovessero tenere fuochi accesi in altre ore od in luoghi diversi da quelli designati, il Direttore da cui dipende il lavoro ne informerà direttamente lo Aiutante generale onde possa disporre perchè siano prese le precauzioni necessarie.

Art. 362. Non potranno accendersi i fuochi se non nei casi di stretto bisogno e si userà in ciò la massima moderazione; dovranno poi spegnersi sempre un quarto d'ora prima di cessare dai lavori a cura dei rispettivi Capi officina.

L'Ufficiale d'ispezione si assicurerà personalmente dell'adempimento di quanto sopra è prescritto e i Capi delle officine ove si fa uso del fuoco non le chiuderanno mai prima che il detto Ufficiale d'ispezione abbia passata la rivista; ciò che per altro non scema in nulla la loro responsabilità personale.

Art. 363. Accendendosi i fuochi in ore straordinarie od in siti non designati, l'Ufficiale d'ispezione, ricevutone avviso dall'Aiutante generale, stabilirà presso dei medesimi una competente guardia.

Se di notte, una tromba d'incendio pronta ad agire deve stare in prossimità dei luoghi ove trovansi fuochi accesi.

Art. 364. Secondo la distribuzione e proporzionatamente alla vastità di ciascun arsenale e cantiere ed in seguito a proposta dell'Aiutante generale, il Comandante in capo del dipartimento stabilirà, previa l'approvazione Ministeriale, il numero e la forza dei corpi di guardia fra i quali deve essere ripartita la truppa di servizio giornaliero.

Il posto di guardia più centrale prenderà il nome di Gran guardia ed il Capo posto, che sarà il più elevato in grado, accentra il servizio e comanda a tutti i posti secondari.

Art. 365. Il cambio della guardia avviene contemporaneamente al cambio dell'Ufficiale d'ispezione e mezz'ora prima i Comandanti dei posti secondari trasmettono al Comandante della Gran guardia il loro rapporto in iscritto.

Questi formatone un solo, ed aggiuntovi quanto riguarda la parte di servizio ad essi affidato, lo trasmette all'Ufficiale d'ispezione, dal quale è spedito all'Aiutante generale insieme al suo rapporto particolare.

I rapporti sono anche negativi se ne sia il caso.

Nei casi urgenti, pei quali occorrano provvedimenti immediati, saranno fatti rapporti straordinari.

Art. 366. Le consegne ai diversi corpi di guardia saranno stabilite e firmate dall'Aiutante generale o dal Comandante militare attenendosi alle prescrizioni del presente Capitolo.

Dovranno stare affisse ai singoli corpi di guardia a cui sono speciali e tutte per copia autentica nella camera dell'Ufficiale d'ispezione.

Art. 367. Il numero delle sentinelle da assegnarsi ad ogni arsenale e cantiere e l'ordine del collocamento loro sarà determinato dal Comandante in capo sulla proposta dell'Aiutante generale discussa in comitato.

È obbligatoria una sentinella ad ogni porta che abbia comunicazione al di fuori, sia dal lato di terra che di mare.

Art. 368. Le sentinelle alle porte dovranno dar mano ai guardiani, quando ne siano richieste, ed aiutarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Le sentinelle interne invigilano secondo le consegne rispettive alla sicurezza dei magazzini, delle officine, dei fuochi e fanali e dei materiali, ed hanno cura di mantenere l'ordine nei siti assegnati alla loro custodia.

Le sentinelle dal lato di mare non lasciano di giorno approdare barca o battello alcuno se non ai punti ai ciò designati, nè permettono che altri si imbarchi o scenda a terra che nei detti punti; di notte impediscono l'avvicinarsi delle barche e lo sbarcare di alcuno entro il limite dell'arsenale o del cantiere.

Art. 369. I siti dove sono collocate le sentinelle saranno distinti per numero progressivo, e queste al grido di *all'erta*, che debbono alzare durante la notte ogni mezz'ora, faranno precedere l'indicazione di tal numero.

Nelle ore che passano dal tramonto al sorgere del sole, il numero delle sentinelle verrà al bisogno accresciuto, e queste saranno collocate in quei siti che stimerà adatti l'Aiutante generale, o il Comandante militare.

Art. 370. I modi e le cautele da usarsi nel ricevere le ronde durante la notte, e le interrogazioni agli individui che si approssimino alle sentinelle, come pure gli onori da rendersi alle Autorità sono determinati dai Regolamenti, o saranno specificati dalle tabelle di consegna affisse nei corpi di guardia.

Art. 371. L'Ufficiale d'ispezione è obbligato ad accertarsi mediante ronde frequenti, o da lui fatte, od ordinate alla truppa di guardia, che abbiano adempimento le prescrizioni del presente Capitolo.

Farà arrestare chiunque siasi indebitamente introdotto nello stabilimento.

Art. 372. Ogni Comandante di un posto di guardia è obbligato a fare entro dei limiti dei siti affidati alla sua custodia, due ronde nelle ore della notte.

Il Comandante della Gran guardia farà due ronde d'ispezione ai diversi corpi di guardia.

L'Ufficiale d'ispezione eseguirà pure una ronda a tutti i corpi di guardia, previo concerto col Comandante della Gran guardia, acciò le ronde si facciano rispettivamente in ore diverse.

Nei rapporti al cambiare della guardia, sarà annotato il numero e l'ora delle ronde seguite, e quanto dalle stesse ebbesi ad osservare di contrario alle regole del servizio.

L'Aiutante generale nel capo-luogo del dipartimento disporrà perchè fra tutti i Capitani di fregata che non abbiano destinazione d'imbarco, sia ripartito un turno di ronda maggiore nell'arsenale.

Negli stabilimenti marittimi secondari dette ronde saranno personalmente fatte dai Comandanti militari.

Art. 373. Le porte degli arsenali, dei cantieri e dei bacini ad essi adiacenti, saranno aperte mezz'ora prima di quella stabilita per il cominciamento dei lavori, e saranno chiuse mezz'ora dopo di quella prescritta pel termine loro.

Una porticella però resterà aperta all'entrata principale sino all'ora della ritirata.

Chiuse le porte, il Capo guardiano consegnerà le chiavi all'Ufficiale d'ispezione, dal quale andrà personalmente a riprenderle quando debbansi riaprire.

Art. 374. Nelle ore della notte è proibito di aprire a chicchessia le porte e le inferriate degli arsenali e dei cantieri, e di rimuovere le catene dei bacini in essi compresi.

È fatta eccezione da tale divieto per gli Ufficiali superiori di ronda maggiore, e quando circostanze straordinarie lo esigano, per gli Ufficiali dei Corpi della Marina, e per i Capi di servizio, purchè abbiano la parola d'ordine e mostrino un ordine scritto del Comandante in capo o dell'Aiutante generale.

Art. 375. Terminati i lavori, le chiavi degli uffizi e delle officine saranno consegnate al Comandante della Gran guardia, e da questi verranno riposte in un forziere, di cui l'ufficiale d'ispezione terrà la chiave.

Mezz'ora dopo terminati i lavori, l'Ufficiale d'ispezione verificherà se le chiavi di tutti gli uffici ed officine dello stabilimento siano state consegnate.

Unitamente al Comandante della Gran guardia andrà a porre i sigilli, e collocherà una sentinella a quelle porte delle quali non fossero state consegnate le chiavi, ed invigilerà che detti sigilli non siano rotti che dopo averne ricevuto ordine dal Comandante in capo, in seguito a rapporto dell'Aiutante generale.

Mezz'ora prima di principiare i lavori, l'Ufficiale di ispezione consegnerà la chiave del forziere anzidetto al Capo guardiano, il quale distribuirà le singole chiavi ai competenti Capi d'officina ed uscieri.

Nel capo-luogo del dipartimento le chiavi dei magazzini saranno riposte in un forziere presso del Comandante della Gran guardia, e detto forziere sarà chiuso con due chiavi diverse, delle quali l'una sarà tenuta dal Contabile principale, e l'altra dal Controllore capo.

Altre due chiavi simili alle due sovradette rimarranno attaccate e suggellate alla parte esterna del forziere affinchè se mai fosse necessario di avere alcuna delle chiavi entro stanti, possa l'Ufficiale d'ispezione rompere il suggello ed aprire il forziere.

In tale occorrenza l'Ufficiale d'ispezione, unitamente al Comandante della Gran guardia compilerà processo verbale in tutto a norma del Regolamento per la contabilità del materiale.

Art. 376. Pure a norma di tale Regolamento ogni operaio, prima di entrare nello arsenale o nel cantiere deve spiccare dalla tavola situata presso alla porta, la bolletta col numero d'ordine che gli fu assegnato.

Se detta tavola è posta interiormente alla porta dello stabilimento, i guardiani devono vigilare che ciascun operaio passi dinanzi agli Ufficiali delegati ad assistere alla entrata della maestranza; se invece detta tavola è situata esternamente alla porta, ogni operaio è obbligato a presentare ai guardiani la propria bolletta per farsi riconoscere ed essere ammesso nello stabilimento.

Art. 377. Terminati i lavori, la truppa della Gran guardia prenderà le armi e, schierata in ordinanza, assisterà allo sfilare degli operai.

Art. 378. Gli operai tutti, disposti a schiera per officina, coi rispettivi Capi alla testa, sfileranno per ordine uscendo dalla porta principale.

Gli Ufficiali di arsenale delle diverse Direzioni, sotto gli ordini dell'Ufficiale d'ispezione nel capo-luogo del dipartimento e del Comandante militare negli stabilimenti secondari, all'uscire degli operai invigileranno al buon ordine.

Art. 379. A tenore del Regolamento per la contabilità del materiale, il Capo guardiano ed i guardiani delle porte sono tenuti a vigilare che non si facciano frodi a danno dell'Amministrazione marittima.

Devono a tale effetto far cercare sulla persona, quando escono dallo stabilimento, gli operai militari ed avventizi, e gl'individui tutti di bassa forza dei Corpi della Marina, come pure i facchini ed altri borghesi.

Arrestano coloro che fossero colti in flagranti.

Se sospettano di frode per parte di qualche sotto-ufficiale e caporale, i guardiani gli vietano di uscire, e lo conducono all'Ufficiale che comanda alla Gran guardia, in presenza del quale sarà cercato sulla persona.

Art. 380. Nelle ore di lavoro nessun operaio può uscire dallo stabilimento, senza un permesso scritto dal rispettivo Direttore, registrato dal Commissario ai lavori.

Art. 381. La cura della pulizia degli arsenali e dei cantieri è affidata al Capo guardiano.

A tale uopo è dalla Direzione degli armamenti designato giornalmente e posto sotto gli ordini del suddetto Capo guardiano un drappello di giornalieri o di forzati.

Art. 382. Al timoniere dei guardiani che ha cura della illuminazione dello stabilimento è affidato altresì l'annunziare il principio ed il termine dei lavori, dandone il segno coi tocchi della campana a ciò destinata.

L'Ufficiale d'ispezione ordinerà tale servizio a norma dell'orario nelle varie stagioni.

È incarico del Capo guardiano di vigilare sugli orologi dello stabilimento che ad esso sono dati in consegna.

Art. 383. I forzati ammessi come giornalieri al lavoro in qualche stabilimento marittimo, non potranno mai andare attorno isolati, ma dovranno sempre essere riuniti in drappelli, come è prescritto dal Regolamento dei bagni penali.

I forzati anzidetti non potranno per qualsivoglia motivo uscire mai dalle porte dello stabilimento, se non siano accompagnati dalla scorta loro, munita di un *lascia passare* firmato dal Direttore capo del servizio dal quale dipendono, e dal Commissario ai lavori.

Art. 384. Mezz'ora prima del termine prescritto, nelle varie stagioni, ai lavori, un rullo di tamburo dalla Gran guardia avvertirà i forzati com'essi debbano ritirarsi dalle officine al rispettivo bagno, scortati sempre dai loro custodi, che sotto la vigilanza del Capo guardiano dovranno rigorosamente cercarli sulla persona, appena usciti dalle officine anzidette.

Art. 385. In ogni arsenale o cantiere dello Stato, ed in quello dei fabbricati che meglio convenga all'effetto, sarà destinata a pian terreno una camera per conservare in essa i farmachi e gli apparati necessari tanto alle prescrizioni mediche, quanto alle medicature chirurgiche ed al trasporto dei feriti per ogni disgrazia che possa accadere.

Avrà la consegna della camera anzidetta, e degli oggetti nella stessa deposti (che saranno descritti in uno speciale inventario, tenuto dal Commissario ai lavori) un sotto-ufficiale o caporale infermiere, il quale è obbligato di trovarsi presente in detto luogo a tutte le ore di lavoro.

Art. 386. Negli stabilimenti marittimi di maggiore importanza, il Medico capo designerà per turno un Medico di corvetta perchè, lungo le ore di lavoro, presti servizio negli stabilimenti medesimi.

Art. 387. L'Amministrazione delle dogane ha diritto nelle ore in cui le porte degli arsenali marittimi o cantieri sono aperte, di stabilire in essi un corpo di guardia a tutelare gli interessi del servizio che le è commesso.

Il Capo della guardia suddetta dovrà uniformarsi agli ordini dell'Aiutante generale per ciò che riguarda la disciplina del servizio interno, e ad esso, od a chi per esso rivolgere i suoi riclami per ogni inconveniente che fosse per osservare.

Art. 388. Proporzionatamente all'importanza di ciascun arsenale marittimo o cantiere sarà in esso stabilito un servizio di trombe d'incendio, a disposizione dell'Aiutante generale, o del rispettivo Comandante militare.

Le chiavi dei depositi delle trombe d'incendio suddette saranno date in custodia all'Ufficiale di ispezione; il Commissario ai lavori formerà e terrà inventario degli oggetti tutti in essi contenuti, ed una copia dello stesso sarà affissa nei singoli depositi sopraccennati.

Due sotto-ufficiali o timonieri guardiani ne saranno custodi, e questi alterneranno tra di loro il servizio di notte accennato all'art. 348 del presente Capitolo.

Art. 389. L'Ufficiale d'ispezione nell'assumere il servizio si acccerterà di persona che le trombe siano pronte, e che tutto sia in ordine nei depositi, e riferirà immediatamente all'Aiutante generale od a chi per esso ogni qualunque inconveniente che avesse ad osservare.

Art. 390. Parte delle trombe d'incendio accennate negli articoli precedenti potrà essere estratta dai depositi e servire a spegnere incendi fuori del recinto dello stabilimento marittimo, qualora ne sia fatta richiesta dall'Autorità municipale o politica o militare del luogo, come altresì dal Comandante del bastimento Ammiraglio, o dal Capitano del porto, o dai Capi dei Corpi militari della Marina.

Art. 391. Al grido di *all'armi* che per qualunque avvenimento straordinario possa essere dato, la truppa di servizio prenderà immediatamente le armi.

L'Ufficiale d'ispezione disuggellerà le istruzioni riservate le quali, estese e firmate dal Comandante in capo del dipartimento, egli deve tenere sempre presso di sè, e ne eseguirà gli ordini.

Egli si recherà subito sul luogo da cui è partito il

grido di *all'armi*, con un drappello di truppa distaccato dalla Gran guardia, e spedirà immediatamente ad avvisare i Corpi militari della Marina.

Questi invieranno nell'arsenale o cantiere tutta la truppa pronta nelle caserme, dirigendola al posto della Gran guardia.

Art. 392. Il Comandante della Gran guardia farà battere la *generale*, e spedirà un drappello di truppa a difesa della sala d'armi, ed un altro a rinforzo della guardia del bagno, ove esista nello stabilimento, e darà ad essi ordini precisi.

Art. 393. Gli Ufficiali delle diverse Direzioni riuniranno gli operai sul rispettivo luogo del lavoro, e le officine, spenti i fuochi, saranno chiuse dai Capi delle medesime, depositandone le chiavi al posto designato.

I Contabili chiuderanno immediatamente i magazzini, e si riuniranno alla Gran guardia.

I guardiani chiuderanno immediatamente le porte dello stabilimento, nel caso si trovassero aperte.

I forzati ammessi al lavoro nelle officine saranno tosto fatti rientrare nel bagno, e se l'*all'arme* parte dal bagno medesimo, verranno imbarcati e custoditi sopra di un bastimento qualunque.

Le sentinelle e i guardiani impediranno a chiunque, eccettuati gli ufficiali in uniforme e la truppa in servizio, di andare attorno per lo stabilimento.

Art. 394. Il bastimento Ammiraglio farà il segnale di *all'arme* e ripeterà il suono della *generale*, e tutti i bastimenti sia in rada che in porto si appresteranno come a difesa.

I bastimenti armati, in seguito a particolare segnale del bastimento Ammiraglio, spediranno nello arsenale o nel cantiere le compagnie di sbarco armate, le quali si recheranno nel sito che verrà ad esse indicato.

Art. 395. L'Aiutante generale od il Comandante militare, appena giunto sul luogo assumerà il comando superiore dello stabilimento, e riconosciuta la causa dello *all'arme*, darà quelle disposizioni che saranno del caso.

Il Comandante in capo del dipartimento dovrà essere immediatamente avvertito del fatto; i suoi ordini verranno trasmessi per mezzo dell'Aiutante generale.

I Comandanti militari degli stabilimenti marittimi secondari avviseranno pel telegrafo l'Aiutante generale, chiedendo quei provvedimenti che stimeranno più urgenti.

Art. 396. Le Autorità marittime e gli Ufficiali tutti dovranno prontamente recarsi ai posti rispettivamente assegnati: gli Ufficiali senza destinazione si recheranno all'Ufficio dell'Aiutante generale.

Dovrà ciascuno adoperarsi ad evitare la confusione ed a mantenere il buon ordine, attenendosi per la parte che ad essi spetta allo stretto eseguimento, non solo delle prescrizioni generali di questo Capitolo, ma eziandio di tutti gli ordini che fossero dati dall'Aiutante generale o dal Comandante militare, o dal Comandante in capo del dipartimento, se presente sul luogo.

Art. 397. Se l'*all'arme* avvenisse nella notte, gli Ufficiali di servizio presso i Corpi militari della Marina, oltre allo eseguire quanto è prescritto dall'articolo 391 del presente Capitolo, dovranno appena ricevuto avviso dall'Ufficiale d'ispezione, e udito il suono della *generale* rendere avvertito del fatto l'Aiutante generale o chi per esso, e poscia tutti i Capi di servizio e gli Ufficiali sbarcati.

Art. 398. Gli Ufficiali che abbiano destinazione di servizio nell'arsenale, avranno accesso nel medesimo per la caserma del Corpo Reale Equipaggi: dovranno però prima essere riconosciuti dall'Aiutante maggiore in servizio del Corpo suddetto.

Negli arsenali e negli stabilimenti secondari, che non abbiano la caserma annessa, gli Ufficiali avranno accesso dopo che siano stati riconosciuti dal Capo guardiano.

Le truppe e le compagnie da sbarco che si recano di rinforzo nell'arsenale, per avere accesso al medesimo, dovranno farsi riconoscere con la parola d'ordine.

Art. 399. Se l'*all'arme* sia stato dato per cagione d'incendio, l'Ufficiale d'ispezione non dovrà dissuggellare le istruzioni riservate, ma dovrà recarsi immediatamente sul luogo, ed ivi, qualunque siano le Autorità presenti, prenderà il comando delle truppe colà radunate, e la direzione dei lavori che riterrà sino all'arrivo dell'Aiutante generale, o in uno stabilimento secondario sino all'arrivo del Comandante militare.

Art. 400. Il Comandante della Gran guardia farà subito notificare ai Corpi militari della Marina la ragione dello *all'arme*, acciò senza ritardo mandino tutta la gente disponibile per il maneggio delle trombe e delle secchie per l'acqua.

Se nello stabilimento vi sieno forzati, spedirà un rinforzo di truppa al corpo di guardia del bagno. Stabilirà una linea di sentinelle intorno al luogo dell'incendio.

Art. 401. Gli Ufficiali, incaricati della soprintendenza dei lavori non permetteranno che questi sieno interrotti, e che alcun maestro od operaio si allontani dalle officine senza un ordine dell'Ufficiale che comanda superiormente sul luogo d'incendio.

Questi, qualora la gravità del caso renda ciò necessario, disporrà che gli operai, eccettuati quelli che abbisognino per circoscrivere ed estinguere l'incendio, escano dallo stabilimento separatamente per officine.

I forzati ammessi al lavoro nelle officine saranno immediatamente fatti rientrare nel bagno.

I Contabili dei magazzini dovranno consegnare tutto quanto possa abbisognare per spegnere l'incendio, salvo a regolare in séguito le operazioni amministrative.

I guardiani terranno le porte socchiuse.

Il Capo guardiano ed il sotto-ufficiale dei guardiani di servizio, se l'incendio avvenga di notte, avrà cura che le trombe siano tostamente spedite sul luogo.

Art. 402. L'Ufficiale d'ispezione renderà avvertito immediatamente l'Aiutante generale, i diversi Capi di servizio ed il bastimento Ammiraglio della cagione per cui fu dato l'*all'arme*. Se l'incendio si dilatasse, ne avvertirà l'Autorità politica.

Negli stabilimenti secondari, il Comandante militare, per mezzo del telegrafo, avviserà l'Aiutante generale, il quale parteciperà il fatto al Comandante in capo del dipartimento.

Art. 403. Il bastimento Ammiraglio farà il segnale d'incendio e spedirà quante lancie possa raccogliere nelle acque dello stabilimento, per trar fuori tutti i bastimenti in disarmo che in essi si trovino.

Farà segnale ai bastimenti armati ed in disponibilità perchè mandino nell'arsenale le *Divisioni di incendio* con le trombe e le secchie necessarie.

Se l'incendio avvenga di notte e nelle ore in cui sono interrotti i lavori, disporrà che la maestranza di servizio sui bastimenti armati ed in disponibilità, si rechi sul luogo dello incendio cogli utensili necessari, mettendosi sotto gli ordini dell'Ufficiale che ne ha il comando.

Art. 404. Tutti i Capi di servizio si metteranno a disposizione dell'Aiutante generale, o di chi per esso, e ciascuno per la parte che gli riguarda, curerà lo eseguimento degli ordini dati.

Art. 405. Ogni individuo appartenente ai Corpi sia militari che amministrativi della Marina ed ascritto ad un dipartimento, dee conoscere il segnale d'incendio, ed i Direttori dei lavori apprenderanno agli operai militari come sia loro dovere di accorrere al detto segnale, quando non si trovassero a lavorare nello stabilimento.

Di notte si avrà accesso allo stabilimento nei modi prescritti per ogni caso di *all'arme*, all'art. 398.

CAPO II. — *Del bastimento Ammiraglio.*

Art. 406. Un bastimento, scelto fra le fregate o le corvette meno utili alla navigazione ed alla guerra, sarà destinato in ogni capo-luogo di dipartimento al servizio militare del porto o della rada.

Questo bastimento, in istato di completo armamento, inalbera la bandiera del Comandante in capo del dipartimento, e prende il titolo di bastimento Ammiraglio.

Art. 407. Il bastimento Ammiraglio sarà considerato come in disponibilità ma avrà lo Stato Maggiore e l'Equipaggio prescritto per lo armamento ridotto del tipo al quale appartiene, meno le guardie marine, e sarà sempre comandato da un Capitano di fregata di 1.a classe.

Art. 408. Il bastimento Ammiraglio dipende dal Comandante in capo del dipartimento, il quale si considera come imbarcato su di esso, ed è posto sotto gli ordini immediati dell'Aiutante generale che lo rappresenta nel modo istesso che il Capo dello Stato Maggiore di una armata, squadra o divisione navale rappresenta il Comandante in capo della medesima.

Art. 409. Il bastimento Ammiraglio regola il servizio esteriore di tutti i bastimenti armati e in disponibilità che si trovano nel capo-luogo del dipartimento, eccettuati quelli che dipendono dal Comandante in capo di un'armata, squadra o divisione navale qualunque, più anziano del Comandante in capo del dipartimento, quando sia presente il bastimento su cui inalbera la sua bandiera distintiva.

Art. 410. Prescrive la divisa giornaliera e gli esercizi, e trasmette, sia con segnali che chiamando all'ordine, tutte le disposizioni che dal Comandante in capo del dipartimento sono dirette a bastimenti che da esso dipendono.

Comunica l'ordine del giorno dell'Aiutante generale, di cui manda ad estrarre copia per mezzo di un sotto-ufficiale all'ora stabilita.

Raccoglie i rapporti giornalieri di tutti i bastimenti armati dipendenti dal Comandante in capo del dipartimento, e li trasmette, all'ora stabilita, all'Aiutante generale.

Art. 411. Il Comandante del bastimento Ammiraglio vigila alla polizia e sicurezza del porto militare e della rada del capo-luogo del dipartimento, a norma di un Regolamento speciale che sarà stabilito da ciascun Comandante in capo di dipartimento sulla proposta dell'Aiutante generale, e che verrà sottomesso all'approvazione del Ministro.

Si avrà riguardo nello stabilire il Regolamento suddetto alla posizione e condizione speciale del porto per cui vien formato il Regolamento medesimo.

Art. 412. Il bastimento Ammiraglio indica ai bastimenti che entrano in porto il posto ad essi assegnato dall'Aiutante generale.

Porge ai bastimenti da guerra che entrano od escono dallo stesso tutti gli aiuti di uomini, di lancie, di àncore e di ormeggi dei quali abbisognino, sia valendosi dei propri, che richiedendone ai bastimenti in disponibilità, o facendone domanda, di ordine dell'Aiutante generale, ai bastimenti armati, od alla Direzione degli armamenti.

Art. 413. Spedisce una lancia sotto il comando di un Ufficiale a fare i complimenti di uso, in nome del Comandante in capo, ai bastimenti esteri che giungono nella rada, e riferisce straordinariamente al medesimo, per mezzo dell'Aiutante generale, il nome del bastimento e del Comandante, la nazione a cui appartiene, il numero delle bocche da fuoco, la forza dell'Equipaggio, il porto di partenza e quante altre notizie gli venga fatto di raccogliere.

Il Comandante del bastimento Ammiraglio andrà esso stesso in persona, quando il bastimento arrivato inalbera bandiera di comando.

Art. 414. Ai bastimenti dello Stato, che arrivano, spedisce pure un Ufficiale ed un 2.o piloto, proporzionatamente al grado dell'Ufficiale che ne ha il comando, fa riempiere il foglio delle domande regolamentari, il cui modello deve essere annesso al Regolamento del servizio interno del porto, del quale sarà data copia al bastimento che arriva.

Da questo assume notizie sul materiale da guerra e sulle truppe di trasporto che ha a bordo, e tali notizie comunica al Comando militare locale, ed al Direttore degli armamenti che deve fornire i mezzi di sbarco.

Art. 415. Il bastimento Ammiraglio, per ciò che concerne i saluti e gli onori tanto verso i bastimenti esteri, che verso quelli dello Stato, come puro riguardo delle feste che avvengono nel capo-luogo del dipartimento, si atterrà a quanto è prescritto dal Regolamento sul servizio di mare.

Art. 416. Il bastimento Ammiraglio avrà sempre pronte due trombe d'incendio a battello per il servizio del porto.

Saranno tenute a sua disposizione due barche le quali serviranno a quanto possa occorrere ai bastimenti nel porto, e due lancie con gherlini e cavi di tonneggio per i bastimenti che vi entrano o ne vengono fuori.

Avrà pure, oltre alle àncore affondate e gli ormeggi propri di porto, un'àncora, due ancorotti, una catena da fregata, una gomena da porto, quattro gherlini e quattro cavi di tonneggio per provvedere ai bisogni urgenti delle navi nella rada od in porto.

Art. 417. Nel Comandante del bastimento Ammiraglio si accentra la direzione del servizio dei bastimenti in disponibilità; ad esso saranno diretti i rapporti giornalieri e straordinari coi quali formerà, riassumendoli, il proprio rapporto all'Aiutante generale.

Il medico del bastimento Ammiraglio è incaricato del servizio sanitario sui bastimenti in disponibilità.

Art. 418. Per mezzo di frequenti ispezioni il Comandante del bastimento Ammiraglio si accerterà che il servizio sui bastimenti in disponibilità proceda a norma dei Regolamenti, riferendo all'Aiutante generale gl'inconvenienti che avesse ad osservare.

Art. 419. Il bastimento Ammiraglio dispone ed ordina il servizio delle ronde nel porto militare, mantenendo sempre durante la notte una lancia di ronda armata in guerra, comandata da un sott'ufficiale, sopra di cui farà alternare il servizio tra il suo Equipaggio e quello dei bastimenti in disponibilità.

Art. 420. Oltre la lancia di ronda anzidetta, il Comandante del bastimento Ammiraglio stabilirà tra i Comandanti dei bastimenti in disponibilità, un turno di ispezione nella notte ai bastimenti in disarmamento ormeggiati nel porto militare, per invigilare che sui medesimi siano osservate le consegne prescritte dal Direttore degli armamenti, le quali, dallo stesso firmate, debbono essere affisse a bordo di ciascuno di essi.

L'Ufficiale di ronda dovrà ispezionare anche i posti di guardia della Marina stabiliti nel porto militare.

Art. 421. Il Comandante del bastimento Ammiraglio si accerterà col mezzo di ronde notturne, fatte d'improvviso e di quando in quando, della regolarità del servizio, tanto a bordo dei bastimenti in disarmamento, che di quelli in disponibilità e nei corpi di guardia della Marina, collocati nel porto militare.

L'esito di simili ronde riferirà, nel modo istesso che per le ronde ordinarie, all'Aiutante generale.

Art. 422. Il bastimento Ammiraglio non permetterà che alcun bastimento mercantile sia ormeggiato tra i bastimenti dello Stato, eccettuati i casi di tempo cattivo e per il solo tratto di tempo strettamente necessario, durante cui non potranno eseguire alcuna operazione di commercio.

Nelle ore della notte nessuna barca o lancia mercantile può trattenersi nelle acque del porto in cui sono ormeggiati i bastimenti dello Stato.

Art. 423. Il Comandante del bastimento Ammiraglio presterà al Capitano del porto mercantile gli aiuti di uomini, ormeggi, lancie e trombe d'incendio, che per circostanze urgenti e straordinarie gli fossero dal medesimo direttamente richiesti, facendone subitamente rapporto all'Aiutante generale, se la importanza del caso lo esiga, od altrimenti ad esso riferendone al rapporto giornaliero.

Art. 424. In qualunque avvenimento per cui siasi dato il grido di *all'armi* nel porto o nell'arsenale, il bastimento Ammiraglio batterà la *generale*, e farà il segnale che indica ai bastimenti di prepararsi al combattimento, aggiungendo due colpi di cannone a 3 minuti di intervallo.

Il Comandante, od in mancanza l'Ufficiale in secondo, aprirà le istruzioni riservate, le quali per massima vengono date sotto suggello dal Comandante in capo del dipartimento, ed accertatosi della ragione dell'*all'armi*, darà, secondo il caso, ed a mente delle istruzioni anzidette, quelle disposizioni che reputi più necessarie ed urgenti, sino a che l'Aiutante generale, immediatamente avvertito del fatto, non venga ad assumere in persona il comando del porto militare.

Farà pure con ogni sollecitudine avvertire l'Ufficiale d'ispezione all'arsenale, il Comandante in capo del dipartimento, ed i Capi di servizio.

Se l'*all'armi* parte dall'arsenale, disporrà senza indugio perchè siano in esso spedite dai bastimenti armati le compagnie da sbarco.

Art. 425. In caso d'incendio nel porto militare o nell'arsenale, il bastimento Ammiraglio ne inalbererà il segnale, tirando un colpo di cannone, e facendo suonare a stormo la campana di bordo. Il Comandante di bordo o l'Ufficiale in secondo non apriranno le istruzioni riservate.

Se l'incendio avviene nel porto farà immediatamente avvertire il Comandante in capo, l'Aiutante generale, i Capi di servizio, e l'Ufficiale d'ispezione nello arsenale.

Art. 426. Il Comandante del bastimento Ammiraglio prende il comando sul luogo dello incendio, eccettuato il caso che esso avvenga a bordo di un bastimento armato, poichè allora appartiene unicamente al rispettivo Comandante, od all'Ufficiale in 2.o.

L'Aiutante generale, giunto sul luogo, assumerà il comando sia del porto che del bastimento al quale siasi appiccato lo incendio, dipendentemente però dagli ordini del Comandante in capo, se questi fosse pure sul luogo.

Art. 427. Il Comandante del bastimento Ammiraglio, se l'incendio, è scoppiato nel porto, ordinerà che sia accesa la macchina ai piroscafi rimorchiatori, e si servirà di questi e delle lancie dei bastimenti armati ed in disponibilità per fare immediatamente, secondo i casi, o trar fuori del porto, o cambiare di posto, sia il bastimento sul quale si è appiccato il fuoco, sia gli altri legni che potessero per la posizione loro venire incendiati essi pure.

Manderà sul luogo dell'incendio tanto le trombe a battello che le altre trombe da incendio dei bastimenti armati e in disponibilità che sono nel porto; richiederà pure, se così giudichi necessario, le trombe dello arsenale, che farà consegnare a gente del suo Equipaggio.

Spedirà sul luogo dell'incendio cogli strumenti necessari gli operai della maestranza che lavorano tanto al suo bordo che a bordo degli altri bastimenti armati od in disponibilità.

Art. 428. L'Ufficiale che comanda superiormente sul luogo di incendio nel porto militare farà rivolgere ogni sforzo, tanto a circoscrivere che ad estinguere il fuoco, e quando questi sforzi tornino vani, non tarderà a dare ordine che venga affondato il bastimento incendiato.

Art. 429. Se l'incendio è scoppiato nello arsenale, il bastimento Ammiraglio spedisce tostamente colà le trombe a battello e quelle da incendio dei bastimenti armati ed in disponibilità col maggior numero di secchie possibile.

Manda nelle acque dello stabilimento tutte le lancie delle quali possa disporre, acciò ne traggano fuori i bastimenti disarmati che vi fossero ormeggiati, e dirige esso stesso quest'operazione.

Nelle ore in cui sono interrotti i lavori, riunisce tutti gli operai dei bastimenti armati ed in disponibilità, e li manda sul luogo dell'incendio a disposizione dell'Ufficiale d'ispezione.

Art. 430. Il Comandante del bastimento Ammiraglio dovrà tutti i giorni, all'ora stabilita, recarsi a conferire coll'Aiutante generale, sia per la relazione di quanto avvenne nel porto ed a bordo dei bastimenti in disponibilità sia per ciò che riguarda i bisogni del servizio che gli è attribuito; dopo di che riceverà gli ordini del predetto Ufficiale generale.

Art. 431. A bordo del bastimento Ammiraglio sarà tenuto un giornale in cui verranno notati tutti gli avvenimenti occorsi nel porto militare e nella rada, gli arrivi e le partenze dei bastimenti, le variazioni atmosferiche e lo stato del mare, gli aiuti prestati, i saluti resi, le ronde eseguite, tutto quanto insomma merita di essere menzionato.

Art. 432. Il Comandante del bastimento Ammiraglio, oltre ai registri che deve tenere per il servizio di bordo, del porto e dei bastimenti in disponibilità, avrà:

1. Un registro degli ordini del giorno simile a quello tenuto dall'Aiutante generale, ed in detto registro ogni ordine del giorno sarà da lui firmato per copia conforme.

2. Un registro degli ordini che riceve dall'Aiutante generale, e che trasmette ai bastimenti armati od in disponibilità.

Detto registro sarà giornalmente, ed all'ora del rapporto, firmato da lui e dall'Aiutante generale.

3. Un registro dei segnali che trasmette d'ordine del Comandante in capo del dipartimento e dell'Aiutante generale, e che riceve dai bastimenti in disponibilità ed in armamento.

In detto registro sarà annotata la data e l'ora in cui ciascun segnale vien fatto, o si è veduto, il bastimento da cui venne od a cui fu diretto, avvertendo che i segnali di risposta corrispondano con quelli di domanda. Sarà firmato giornalmente dal Comandante del bastimento Ammiraglio, che deve trasmetterne estratto all'Aiutante generale all'ora del rapporto.

L'Aiutante generale appone mensilmente il *visto* a questo registro.

CAPO III. — *Servizio delle Direzioni dei lavori.*

Art. 433. In ogni dipartimento i lavori marittimi di qualunque genere saranno ripartiti in tre Direzioni, cioè:

Direzione delle costruzioni navali, per quelli di costruzioni in ferro ed in legno, di macchine e di alberatura;

Direzione degli armamenti, pei lavori marinareschi;

Direzione dell'artiglieria, per tutti i lavori relativi alle artiglierie, alle armi portatili ed alle munizioni da guerra.

§ 1. — *Della Direzione delle costruzioni navali.*

Art. 434. Tutti i lavori di nuova costruzione di bastimenti in legno ed in ferro, le grandi e piccole riparazioni ai medesimi, i lavori di alberatura, quelli di macchine di qualunque sorta, quanto altro è relativo al materiale navale, eccetto le vele, gli attrezzi, la pittura di conservazione e le armi coi corrispondenti accessori, vien regolato dalla Direzione delle costruzioni navali.

Art. 435. È ad essa affidata la cura delle macchine a vapore delle navi dello Stato in disarmamento, la conservazione e la disposizione dei legnami per costruzione e per alberatura, e di tutto ciò che vien deposto nel magazzino particolare della Direzione medesima, salva la responsabilità amministrativa e contabile per parte di chi spetta.

Art. 436. In seguito ai precedenti articoli, dipendono dalla Direzione delle costruzioni navali le seguenti officine:

Carpentiere, calafato, alberatura, bozzelleria, bottaio, macchine per legname, stipettaio, lancie e remi, fucine, modelli in legno, fonderia, torno, trombe e bronzi, calderaio, macchine, ramiere e lanternaio.

La stessa Direzione dispone delle macchine motrici fisse, degli scali d'alaggio e di costruzione, dei bacini per carenare, e delle zattere o ponti da calafato.

Art. 437. Sono addetti al servizio della Direzione delle costruzioni navali tutti gl'Ingegneri, Sotto-Ingegneri, Allievi Ingegneri ed Assistenti del Genio navale, gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali macchinisti, la Sezione fuochisti e stivatori; la maestranza militare ed avventizia applicata alle suindicate officine, e gli Ufficiali di arsenale provenienti dalla maestranza medesima.

Art. 438. La Direzione delle costruzioni navali è divisa in quattro sezioni, cioè:

1.a Sezione Generalità;
2.a id. Costruzioni nuove e grandi raddobbi;
3.a id. Armamenti e riparazioni;
4.a id. Macchine a vapore.

A seconda della importanza degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato, il Ministro può riunire in una, due o più Sezioni; ed è necessaria una disposizione ministeriale allorchè per circostanze del servizio occorre distinguere Sezioni riunite.

Art. 439. La 1.a Sezione si occupa:

Della vigilanza generale dell'Amministrazione dei lavori;

Della formazione degli stati preventivi per la provvista dei materiali;

Della formazione delle condizioni tecniche dei contratti, dei modelli e delle scuole per la maestranza;

Dei movimenti del personale, dei pagamenti, delle riviste e della matricola;

Del servizio dei giornalieri e dei forzati non addetti come operai alle officine;

Della distribuzione degli operai al lavoro;

Delle officine, carpentiere, e calafato.

Art. 440. Alla 2.a Sezione sono attribuiti gli affari relativi alle nuove costruzioni, trasformazioni, grandi raddobbi ed ultimazione dei bastimenti in legno ed in ferro sugli scali e nei bacini;

Il varamento, l'alaggio e la carena, le prove, l'entrata e l'uscita dai bacini per carenare, esclusa la parte marinaresca, la conservazione degli scali e dei bacini;

La ricezione, il collocamento e la conservazione dei legnami da costruzione; la demolizione e le perizie;

L'officina macchine per legnami.

Art. 441. La 3.a Sezione comprende:

I lavori di riparazione e conservazione ordinaria dello scafo e del materiale di armamento dipendente dalla Direzione; di tutti i bastimenti dello Stato non nuovi; gli armamenti e i disarmamenti;

Le officine alberatura, bozzelleria, bottaio, stipettaio, lancie e remi, fucine, ramiere e lanternaio.

Art. 442. La 4.a Sezione si occupa:

Della costruzione, erezione, conservazione e riparazione delle macchine e caldaie a terra ed a bordo;

Delle officine modelli in legno, calderaio, fonderia, torno, trombe e bronzo, macchine.

Art. 443. Ciascuna delle tre prime Sezioni è diretta da un Ingegnere di 1.a o 2.a classe, ed in mancanza da un Sotto-Ingegnere di 1.a classe.

La 4.a Sezione è diretta da un Capo meccanico, e in mancanza da un meccanico di 1.a classe. Può anche essere diretta da un Ingegnere navale di 1.a o di 2.a classe, se le convenienze del servizio lo esigano, ma in seguito a disposizione ministeriale.

Art. 444. Quando un Ingegnere o Sotto-Ingegnere navale, che considerazioni di grado o di convenienza del servizio impediscono di mettere a capo della 2.a Sezione, è l'autore del piano di un bastimento di sistema nuovo, può questo Ufficiale, con l'autorizzazione del Ministro, essere incaricato, in via eccezionale, di dirigerne la costruzione.

In tale caso egli si conformerà alle regole generali stabilite dal Capo-Sezione, per mantenere l'uniformità nei lavori della Sezione.

§ 2. — *Della Direzione degli armamenti.*

Art. 445. Tutti i lavori di attrezzatura e di velatura, il guarnimento de'bastimenti nuovi, il guarnimento e sguarnimento di quelli non nuovi che armano o che disarmano, la pulitezza e la pittura dei bastimenti disarmati, l'imbarco e lo sbarco della truppa, dei materiali da guerra e degli animali che sono trasportati dai bastimenti dello Stato; l'alberare ed il disalberare; tutti i servizi di àncore e di ormeggi nel porto, ed ogni altro lavoro essenzialmente marinaresco vien regolato dalla Direzione degli armamenti; l'alaggio, il varamento e la carena essendo regolati dalla Direzione delle costruzioni navali, quella degli armamenti provvederà alla sola parte marinaresca di tali lavori.

Art. 446. La custodia e la sicurezza dei bastimenti in corso di ultimazione e disarmati è affidata alla Direzione degli armamenti, e così pure tutti i movimenti di entrata e di uscita dal bacino dell'arsenale, e dai bacini per carenare per la sola parte marinaresca.

Art. 447. In seguito ai precedenti articoli, dipendono dalla Direzione degli armamenti le officine seguenti:

Veleria, corderia, attrezzatura, pittura, bandiere e tappezzeria, palombaro.

La stessa Direzione dispone delle capre o macchine per alberare e delle grue, più dei pontoni, sandali, barche per acqua, barcaccie e simili bastimenti.

Art. 448. Sono addetti al servizio della Direzione delle armamenti tutti gli Ufficiali di arsenale provenienti dalla categoria ..., non che tutti i Sotto-Ufficiali e Marinai componenti la Sezione guardiani della rispettiva divisione del Corpo Reale Equipaggi.

Sono pure addetti alla Direzione degli armamenti tutti i maestri ed operai militari ed avventizi applicati alle officine sovraindicate.

Art. 449. La Direzione degli armamenti è divisa in tre Sezioni distinte, cioè:

1.a Sezione Generalità;
2.a id. Armamenti;
3.a id. Movimenti.

Secondo l'importanza degli stabilimenti marittimi può il Ministro riunire due o tutte le Sezioni in una sola.

Art. 450. La prima Sezione si occupa:

Della vigilanza generale dell'Amministrazione dei lavori; della formazione degli stati preventivi per le provviste di materiali;

Dei movimenti del personale, dei pagamenti, delle riviste, delle matricole e delle scuole per la Maestranza;

Del servizio dei giornalieri e dei forzati non addetti come operai alle officine;

Del servizio dei marinari guardiani;

Della formazione delle condizioni tecniche nei contratti;

Dei modelli;

Della distribuzione degli operai ai lavori;

Della officina della pittura.

Art. 451. Alla seconda Sezione sono attribuiti gli affari riguardanti:

Gli armamenti e disarmamenti;

La ricezione, collocamento e conservazione dei materiali;

Le perizie;

Le officine veleria, bandiere e tappezzeria, ed attrezzatura.

Art. 452. La terza sezione comprende:

Il servizio dei piccoli bastimenti, come pontoni, sandali, barcaccie e simili;

I lavori marinareschi per alaggio, varamento, carena, servizi di àncore, entrata ed uscita dai bacini, alberare e disalberare;

Lo imbarco e lo sbarco di tutta la truppa, dei materiali e degli animali;

La custodia delle capre e macchine per alberare, e delle grue, il magazzino delle àncore ed ormeggi di porto;

La custodia, la vigilanza ed i movimenti dei bastimenti disarmati;

L'officina della corderia e del palombaro.

Art. 453. La prima Sezione è diretta da un Capitano di fregata, e le altre due ciascuna da un Luogotenente di vascello di 1.a classe.

Quando all'armamento ed al disarmamento d'una nave è preposto l'Ufficiale in secondo della medesima, egli ne dirige il servizio sotto gli ordini del Direttore degli armamenti, ma conformandosi alle regole generali stabilite dal Capo della 2.a Sezione onde mantenere la uniformità nei lavori dipendenti dalla stessa Sezione.

§ 3. — *Della Direzione dell'artiglieria.*

Art. 454. Tutti i lavori relativi alle artiglierie, armi portatili, affusti, munizioni di guerra ed accessori corrispondenti, come quanto altro ha riguardo all'artiglieria sulle navi e negli arsenali marittimi dello Stato, vien regolato dalla Direzione di artiglieria.

Art. 455. La cura delle artiglierie che rimanessero sulle navi in disarmamento, la conservazione e la disposizione di tutte le armi, munizioni da guerra ed accessori negli arsenali, nonchè di tutto ciò che è deposto nel magazzino della Direzione è ad essa affidato, salvo la responsabilità amministrativa e contabile per parte di chi spetta.

Art. 456. In seguito ai precedenti articoli, dipendono dalla Direzione dell'artiglieria le seguenti officine, cioè:

Fabbro, artiglieria, falegname, armarolo, cuoi e pelli, pirotecnica, precisione, ramiere e stagnaro, attrezzatura di artiglieria.

Sono affidati alla stessa Direzione i parchi delle bocche da fuoco e dei proiettili, le polveriste e le polveriere, i poligoni e le batterie di esperimento appartenenti alla Marina.

Art. 457. Sono addetti al servizio della Direzione di artiglieria tutti gli Ufficiali di arsenale provenienti dalla categoria Cannonieri e dalla Maestranza delle suriferite officine; la Maestranza militare ed avventizia ad esse applicata, e quel numero di Capi cannonieri, Sotto-Ufficiali cannonieri e Cannonieri che sarà stabilito dal Ministro, in seguito a proposta dei Comandanti in capo di dipartimento.

Art. 458. La Direzione di artiglieria è divisa in tre Sezioni, cioè:

1.a Sezione Generalità;
2.a id. Perfezionamenti;
3.a id. Armamenti.

A seconda della importanza degli stabilimenti marittimi, può il Ministro riunire due o tutte le tre Sezioni in una sola.

Art. 459. La prima Sezione si occupa:

Della vigilanza generale dell'Amministrazione dei lavori;

Della provvista dei materiali; ... per la

Della formazione delle condizioni tecniche dei contratti;

Dei movimenti del personale, pagamenti, riviste e matricole;

Dei modelli, dell'armeria e delle scuole di maestranza;

Del servizio dei cannonieri destinati alla Direzione;

Del servizio dei giornalieri e dei forzati non impiegati come operai nelle officine;

Della distribuzione degli operai al lavoro;

Del servizio delle polveri e degli artifizi;

Delle polveriste e della officina pirotecnica.

Art. 460. Alla seconda Sezione sono attribuiti gli affari relativi alle prove delle artiglierie, armi portatili e munizioni di guerra; a tutte le esperienze in fatto di artiglieria navale;

Ai calcoli relativi all'artiglieria;

Alla ricezione dei materiali;

Ai lavori delle armi portatili, istrumenti di punteria e di colladuazione;

Alle batterie di esperimento ed ai poligoni;

Alle officine armarolo e di precisione.

Art. 461. La terza Sezione comprende:

L'armamento ed il disarmamento delle navi dello Stato e delle batterie dipendenti dalla Marina;

I lavori relativi alle bocche da fuoco, agli affusti, paranchi e brache, casse da polvere, e tutto altro materiale di artiglieria navale.

La costruzione delle mitraglie, stoppacci, cartocci, cartocciere, ecc.;

La buona tenuta dei parchi, la conservazione delle bocche da fuoco e dei proiettili d'ogni specie;

Le officine fabbro, falegname, cuoi e pelli, attrezzatura, ramiere e stagnaro.

Art. 462. La prima Sezione è diretta da un Ufficiale superiore che è Sotto-Direttore di artiglieria, e le altre due Sezioni ciascuna da un Luogotenente di vascello di 1.a o 2.a classe, o da un Ufficiale di grado corrispondente.

Torino, addì 22 febbraio 1863.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
O. Di Negro.

TABELLA N. 1 *indicante il numero e la graduazione del personale per la scrittura e per il servizio attribuito per ogni dipartimento agli uffici del Comandante in capo, dell'Aiutante generale e dei Direttori delle costruzioni, degli armamenti e dell'artiglieria, ed agli uffici degli stabilimenti marittimi secondari.*

1.o DIPARTIMENTO.

UFFICIO DEL COMANDANTE IN CAPO.

Sede di Genova. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 1.a classe	N. 2
Detti di 2.a classe	» 2
Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	» 2
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 6
Marinari invalidi	» 4

UFFICIO DELL'AIUTANTE GENERALE.

Sede di Genova. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 2

Corpi militari.

Quel numero di sott'ufficiali, marinari o soldati che secondo i bisogni del servizio sarà stabilito dal Comandante in capo.

Marinari invalidi	» 2

UFFICIO DI DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI.

Sede di Genova. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 4
Disegnatori di 1.a, 2.a o 3.a classe	» 2
Marinari invalidi	» 2

Sede della Foce. — Corpo delle Segreterie.

Sotto-Segretari di 2.a classe	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 1

Sede di Livorno. — Corpo delle Segreterie.

Scrivani di 1.a o 2.a classe	N. 2
Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI.

Sede di Genova. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Sotto-Segretari di 2.a classe	» 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 2

UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ARTIGLIERIA.

Sede di Genova. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 2
Disegnatori di 1.a, 2.a o 3.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DEI COMANDI MILITARI.

Sedi della Foce, Varignano e Livorno.

Corpi militari.

Un sott'ufficiale o caporale tolto dai distaccamenti militari locali.

2.o DIPARTIMENTO.

UFFICIO DEL COMANDANTE IN CAPO.

Sede di Napoli. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 1.a classe	N. 2
Detti di 2.a classe	» 2
Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	» 2
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 6
Marinari invalidi	» 4

UFFICIO DELL'AIUTANTE GENERALE.

Sede di Napoli. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 2

Corpi militari.

Quel numero di sott'ufficiali marinari o soldati che secondo i bisogni del servizio verrà stabilito dal Comandante in capo.

Marinari invalidi	» 2

UFFICIO DI DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI.

Sede di Napoli. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 3
Disegnatori di 1.a, 2.a o 3.a classe	» 2
Marinari invalidi	» 2

Sede di Castellammare. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 2.a classe	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI.

Sede di Napoli. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Sotto-Segretari di 2.a classe	» 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 2

Sede di Castellammare.

Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ARTIGLIERIA.

Sede di Napoli. — Corpo delle Segreterie.

Segretari di 3.a cl. o Sotto-Segr. di 1.a cl.	N. 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 2
Disegnatori di 1.a, 2.a o 3.a classe	» 1
Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DEI COMANDI MILITARI.

Sede di Castellammare. — Corpi militari.

Un sott'ufficiale o caporale tolto dai distaccamenti militari locali.

3.o DIPARTIMENTO.

UFFICIO DEL COMANDANTE IN CAPO.

Sede di Ancona. — Corpo delle Segreterie.

Segretario di 1.a classe	N. 1
Detto di 2.a classe	» 1
Scrivani di 1.a o 2.a classe	» 4
Marinari invalidi	» 2

UFFICIO DELL'AIUTANTE GENERALE.

Sede di Ancona. — Corpo delle Segreterie.

Scrivani di 1.a classe	N. 1
Marinari invalidi	» 1

UFFICIO DI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI.

Sede di Ancona. — Corpo delle Segreterie.

Scrivani di 2.a classe	N. 1
Marinari invalidi	» 1

Nota. Ad ogni Ufficio sarà attribuito quel numero di *Ordinanze* tratte dai Corpi militari marittimi che il Comandante in capo del rispettivo dipartimento stimerà necessario.

Torino, addì 22 febbraio 1863.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
O. Di Negro.

TABELLA N. 2 *che stabilisce il numero e le competenze dei Capi guardiani e dei guardiani delle porte degli arsenali marittimi e degli stabilimenti marittimi secondari.*

N. 6 Capi guardiani delle porte: 1.o dipartimento 3, 2.o dipartimento 2, 3.o dipartimento 1. Supplemento annuo individuale 300 (*).

N. 36 Guardiani delle porte: 1.o dipartimento 12, 2.o dipartimento 20, 3.o dipartimento 4. Supplemento annuo individuale 180 (*).

N. 6 Timonieri o Marinari guardiani incaricati della illuminazione: 1.o dipartimento 3, 2.o dipartimento 2, 3.o dipartimento 1. Supplemento annuo individuale 180 (*).

(*) Oltre alla paga del grado nella sezione marinari guardiani del Corpo Reale Equipaggi.

Torino, addì 22 febbraio 1863.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
O. Di Negro.